

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

123° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 6
2ª - Giustizia	» 10
3ª - Affari esteri	» 15
4ª - Difesa	» 22
5ª - Bilancio	» 24
6ª - Finanze e tesoro	» 57
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 66
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 67
10ª - Industria	» 73
11ª - Lavoro	» 81
12ª - Igiene e sanità	» 83
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 88

Commissioni riunite

10ª (Industria) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
---	--------

Commissione di inchiesta

Commissione di indagine (a norma dell'articolo 88 del Regolamento)	Pag. 102
--	----------

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 103
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 108
--------------------	----------

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(1270) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore per la 13ª Commissione MANIS integra la relazione già svolta sul provvedimento in titolo, che reitera per la sesta volta il decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, e che ha come obiettivo di ovviare all'insuccesso di quasi sette anni di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175: a sua volta, quest'ultimo interveniva, con un ritardo di sei anni, a recepimento della direttiva 82/501/CEE.

I ritocchi, che si vengono ad apportare al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, non appaiono assolutamente sufficienti per superare lo stallo in cui si trova l'azione complessiva dello Stato nel settore: con essi si viene a determinare una normativa ancora priva di quella snellezza procedurale e di quella scansione temporale necessarie alla dinamica aziendale moderna e che l'amministrazione dello Stato deve assicurare, coniugando il massimo di efficacia con l'impiego del minimo indispensabile di risorse temporali ed umane.

Per raggiungere questi obiettivi occorrerebbe razionalizzare e snellire le procedure tecnico-amministrative conseguenti agli obblighi a carico dei fabbricanti, riportandole allo spirito originario della direttiva

«Seveso» (di tipo solo notificatorio) ed al vigente quadro normativo autorizzativo e di controllo esistente in Italia anche per tale tipo di industrie.

Del resto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si attivò immediatamente per adeguare procedure e strutture alle indicazioni provenienti dalla citata direttiva, senza attenderne il formale recepimento. Successivamente, a partire dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e proseguendo con numerosi decreti ministeriali, furono poste le basi istituzionali e tecniche al fine di gestire le attività a rischio di incidente rilevante per gli aspetti correlati all'energia (incendi ed esplosioni), nonché ai rilasci di sostanze pericolose anche susseguenti a tali eventi primari. Il Ministero dell'interno, inoltre, ha regolamentato – attraverso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi (da cui dipende il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – la predisposizione dei piani di emergenza esterna.

Una volta costituite le strutture interdisciplinari (comitati tecnici regionali o interregionali intesi come asse portante dell'azione tecnica in periferia) e resi cogenti gli strumenti tecnici dell'analisi di rischio, l'azione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha potuto dispiegarsi in tutta la sua efficacia sin dal 1982, costituendo fino ad oggi l'unico intervento tecnico valido dello Stato che ha potuto così vigilare sulle attività ad alto rischio ed autorizzare contemporaneamente l'esercizio di tali impianti.

Tale azione, particolarmente efficace e qualificata, richiede quale unico complemento indispensabile la prevenzione dei rilasci puramente tossici, afferenti la sfera di competenza delle unità sanitarie locali; esse sono ovunque rappresentate di fatto nei suddetti comitati tecnici regionali e interregionali attraverso designazioni di esperti della regione.

Con l'introduzione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si è invece creata una sovrapposizione di competenze istituzionali con interferenze di altri organismi e amministrazioni nel settore della prevenzione incendi ed esplosioni ed in quello dei rilasci tossici (ISPESL, Ministero dell'ambiente, ANPA, ecc.) creando sconcerto e confusione tra gli operatori pubblici e quelli industriali.

Al compito quantitativamente prevalente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrebbe comunque garantito l'apporto delle strutture sanitarie e di quelle di protezione civile per i piani di emergenza esterni.

Non si può dimenticare, inoltre, la validità tecnica di alcuni strumenti creati a «valle» del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, decreti del Ministero dell'ambiente e documenti del Dipartimento della protezione civile per la stesura dei piani di emergenza esterni) che, come tali, sono ormai patrimonio comune della pubblica amministrazione anche se necessitano di integrazioni e perfezionamenti. Sarebbe opportuno inserire tali strumenti in un procedimento snello ed efficiente che anche in periferia – dove si esercita l'azione diretta sul territorio – venga espletato in modo concreto sotto un'unica direzione. Per raggiungere questo obiettivo occorre un impianto legislativo complessivo che confermi l'impostazione fondata sulla presentazione dei rapporti di sicurezza ai comitati tecnici regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come atto notificatorio secondo la diret-

tiva CEE 82/501; l'analisi dei documenti tecnici in seno ai comitati, ai fini dell'espressione dei vari pareri previsti dalla vigente normativa, dovrebbe poi far salvo l'intervento in sede locale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle unità sanitarie locali. Andrebbe poi introdotto l'obbligo per le regioni di indire conferenze di servizi per le attività industriali soggette a dichiarazione (ciò deve valere sia per quelle già esistenti che per le nuove); infine andrebbe confermata l'istituzione di una conferenza di servizi per i rischi industriali in sede centrale, con funzioni di recepimento delle direttive CEE, di indirizzo e coordinamento dell'azione periferica, nonché di produzione di altri documenti tecnici per i settori di attività industriale a rischio rilevante: tale conferenza dovrebbe essere presieduta dall'Amministrazione dell'interno, alle cui dipendenze operano in sede locale i comitati tecnici regionali ed interregionali di prevenzione dai grandi rischi e le prefetture.

Avviandosi alla conclusione, il relatore sottolinea come il blocco delle procedure cui si assiste attualmente, sia da attribuirsi alle numerose sovrapposizioni di competenze : occorre puntare, quindi, con determinazione, a sostanziali snellimenti procedurali che perseguano contemporaneamente l'obiettivo della sicurezza degli impianti e quello dell'efficienza produttiva delle imprese industriali interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

97ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CORASANITI

indi del Vice Presidente

MARINELLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cardia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PROCEDURA DI ESAME DEI PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI DEI DECRETI-LEGGE
(A007 000, C01ª, 0032°)

Il presidente CORASANITI propone di rappresentare al Presidente del Senato la questione, ripetutamente sollevata nella seduta di ieri, dell'esame in sede referente dei disegni di legge di conversione, concomitante alla valutazione affidata alla Commissione affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, in violazione dell'ordine di priorità sotteso a tali diverse sedi di trattazione. La decretazione d'urgenza, come ormai è largamente riconosciuto, esige misure correttive che con ogni probabilità dovranno riguardare lo stesso testo costituzionale. Nell'attesa, le prassi applicative del cosiddetto filtro di costituzionalità non dovrebbero tuttavia contraddire la funzione dell'istituto, cui risponde un ordine di priorità che non è fondato sulla divisione del lavoro fra sede consultiva e sede referente e non può essere eluso con l'implicita adozione di uno schema condizionale, incongruo anche in relazione al breve termine prescritto per la formulazione del parere. L'istituto in questione, piuttosto, è diretto a rendere possibile, nel rispetto del predetto ordine di priorità, una cooperazione proficua tra le due sedi.

La Commissione unanime, nel condividere le valutazioni del Presidente, gli conferisce l'incarico di rappresentarne il contenuto al Presidente del Senato.

SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
(A007 000, C01ª, 0033°)

Il presidente CORASANITI, in riferimento alle specifiche obiezioni di legittimità costituzionale sollevate nella seduta di ieri in sede di valu-

tazione dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 41 del 1995, informa la Commissione che il Governo ha reso nota, per le vie brevi, la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno analogo a quello presentato nel luglio 1993 presso la Camera dei deputati, in riferimento a una disposizione (considerata lesiva dell'autonomia degli organi costituzionali, al pari di quella contenuta nell'articolo 2, comma 2, primo capoverso del decreto-legge in questione) previa approvazione, da parte della Commissione di merito, di un emendamento soppressivo, confermato dall'Assemblea.

Prospetta l'opportunità, pertanto, in sede di esame ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, di esprimere un parere contrario alla predetta disposizione, invitando la Commissione di merito a perseguire la soluzione richiamata o, quanto meno, ad inserirne il contenuto nel disegno di legge di conversione.

La Commissione prende atto di tale indicazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1426) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI illustra il contenuto del provvedimento, rilevando che alcune disposizioni hanno un contenuto tale da poter essere adottate in via regolamentare. L'intera materia, peraltro, avrebbe potuto essere regolata nelle forme ordinarie. Cionondimeno, trattandosi di un decreto reiterato, si impone una valutazione positiva circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, in ragione degli effetti prodotti dal precedente provvedimento.

Il senatore SCALONE non condivide la preoccupazione del relatore e considera evidentemente insussistenti i presupposti di necessità e urgenza.

Il senatore Guido DE MARTINO osserva che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, risulta lesiva dell'autonomia degli enti locali, costituzionalmente protetta. L'articolo 3, inoltre, è eterogeneo rispetto all'insieme del provvedimento. Si dichiara propenso, comunque, ad accogliere la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il senatore SCALONE ricorda che, nell'esame del precedente decreto, i Gruppi che allora si collocavano all'opposizione mossero critiche radicali, in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, all'adozione delle relative misure con provvedimento d'urgenza.

Il senatore CASADEI MONTI sottolinea la particolare urgenza dell'articolo 4, in forza della successione e interferenza di diversi fonti normative in materia.

Il senatore PASQUINO ritiene che alcune disposizioni siano prive dei presupposti costituzionali.

Il senatore FIEROTTI invita a precisare il rilievo di carenza dei presupposti in ordine alle specifiche disposizioni. Quanto all'articolo 3, conviene sul carattere eterogeneo del suo contenuto, pur ritenendolo urgente. Reputa preferibile, peraltro, formulare osservazioni critiche nel parere da rendere ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. Ribadisce, per senso di responsabilità, la propria proposta di parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI conferma le riserve già esposte nella valutazione del precedente decreto, con particolare riguardo al contenuto eterogeneo dell'articolo 3. Ritiene, peraltro, che l'articolo 4 sia indubbiamente necessario e urgente.

Il senatore PASQUINO propone di esprimere un parere contrario in ordine all'articolo 3.

Ad avviso del senatore DE MARTINO Guido, tale disposizione è eterogenea ma urgente: dichiara pertanto la propria astensione.

Anche il senatore FIEROTTI conferma la propria perplessità sull'articolo 3, preannunciando peraltro la propria astensione.

La proposta di parere contrario concernente l'articolo 3, posta in votazione, non risulta accolta.

Si procede alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore in ordine all'insieme del provvedimento.

Il senatore PIERONI annuncia il suo voto contrario.

Il senatore FISICHELLA dichiara la propria astensione.

Il sottosegretario CARDIA espone l'indirizzo del Governo in materia di decretazione d'urgenza, tale da evitarne la proliferazione e da conferire un ordine sostanziale alla concorrenza di più fonti normative.

La proposta di parere favorevole viene quindi accolta a maggioranza.

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Parere alla 5ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

La relatrice BEDONI, richiamandosi ai rilievi già formulati nella seduta di ieri in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, osserva che alcune disposizioni dell'articolo 8 risultano lesive dell'autonomia degli enti locali, costituzionalmente protetta, con particolare riguardo all'inibizione sostanziale di importanti funzioni amministrative che deriva da tali norme. Si sofferma, inoltre, sull'articolo 9, il cui effetto dovrebbe essere anticipato all'anno 1995. Quanto agli articoli 45 e 46, le relative disposizioni contengono aspetti discriminatori.

Il presidente MARINELLI ricorda che all'inizio della seduta il presidente Corasaniti ha fornito alcune indicazioni concernenti la questione di legittimità dell'articolo 2, comma 2, primo capoverso, in riferimento all'autonomia degli organi costituzionali.

In proposito il sottosegretario CARDIA annuncia che il Governo intende proporre un emendamento tale da escluderne l'applicazione agli organi costituzionali.

Il senatore PERLINGIERI prende atto con soddisfazione dell'orientamento del Governo e ritiene opportuno, comunque, formulare un parere negativo sulla disposizione di cui si tratta, sicuramente lesiva dell'autonomia degli organi costituzionali e in particolare delle Camere. Osserva, quindi, che le disposizioni dell'articolo 8 contrastano con il principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni, specie per il rigido divieto di assunzioni, applicabile anche ad enti di nuova istituzione, come ad esempio alcune università, che si trovano di conseguenza in gravi difficoltà operative. Si dichiara infine favorevole all'insieme del provvedimento.

Il senatore VILLONE ritiene opportuno esprimere un parere contrario sull'articolo 2, comma 2, primo capoverso per quanto riguarda gli organi costituzionali e dà atto al Governo della disponibilità manifestata per una soluzione normativa rispettosa dei principi costituzionali. Quanto all'articolo 8, esso risulta lesivo dell'autonomia degli enti locali e dei principi contenuti nell'articolo 97 della Costituzione.

Il senatore Guido DE MARTINO osserva che la riduzione di spesa con meccanismo automatico per alcuni capitoli di bilancio potrebbe colpire alcuni meccanismi di applicazione dei più recenti contratti per i dipendenti pubblici, connessi a indici di produttività ed efficienza: la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, d'altra parte, conferma tale impressione. In proposito chiede un chiarimento al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CARDIA sottolinea che il decreto-legge è stato adottato in una situazione di drammatica emergenza finanziaria, tenendo conto delle disponibilità di bilancio per le quali fosse possibile una riduzione, e introducendo comunque specifiche norme di salvaguardia. Ricorda, peraltro, che in sede di esame nel merito il Governo è disponibile ad accogliere modifiche con vincolo di compensazione, nel rispetto dell'equilibrio finanziario complessivo del provvedimento. Assicura, inoltre, che la questione sollevata dal senatore De Martino sarà immediatamente rappresentata anche al Ministro del bilancio e al sottosegretario di Stato per il tesoro.

La relatrice BEDONI, quindi, propone di esprimere un parere favorevole integrato dalle osservazioni formulate nel corso della discussione, con una valutazione negativa in ordine all'articolo 2, comma 2, primo capoverso, in riferimento agli organi costituzionali, pur nella consapevolezza del nuovo orientamento assunto in proposito dal Governo.

La Commissione unanime accoglie la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(854) LAFORGIA ed altri. Modifica della disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, con la prosecuzione della discussione sugli emendamenti presentati.

Il presidente GUARRA dà notizia dell'avvenuta emissione di parere favorevole da parte della Commissione affari costituzionali.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 1.2.

Il senatore TRIPODI manifesta apprezzamento per le finalità perseguite dal provvedimento in titolo, ma ritiene di esprimere qualche perplessità su tutti gli emendamenti; invita infatti i colleghi a tener conto dei possibili danni che essi, se approvati, potrebbero arrecare alla rieducazione dei minori responsabili di comportamenti illeciti.

Il senatore BECCHELLI rammenta di essere stato in origine favorevole alla soppressione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989; ritiene comunque, al momento, essere preferibile la mera reiezione degli emendamenti presentati.

Il senatore RUSSO difende la formulazione dell'emendamento 1.5 e chiarisce che è disponibile a specificarne il contenuto, menzionando espressamente anche la sanzione sostitutiva della semidetenzione. Si dichiara, comunque, disponibile all'approvazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore FABRIS si esprime a favore della soppressione *in toto* dell'art. 24 del menzionato decreto legislativo n. 272.

In senso adesivo intervengono i senatori GARATTI, BELLONI e BECCELLI i quali, insieme al senatore FABRIS, presentano l'emendamento 1.6.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sugli emendamenti.

Il relatore LUBRANO DI RICCO si dichiara favorevole all'emendamento 1.4 e contrario all'emendamento 1.5.

Il sottosegretario MARRA reputa opportuno seguire il criterio di prevedere alcune sia pur limitate ipotesi di esclusione automatica e di affidarsi per il resto alla valutazione discrezionale d parte del magistrato; pertanto, suggerisce di riformulare il testo della proposta di legge integrando tra loro gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore SENESE esprime apprezzamento per la soluzione ipotizzata dal rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 1.7; al contempo, si mostra disponibile a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore FABRIS ritira la firma dall'emendamento 1.6.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 risulta quindi respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.7.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore LA-FORGIA.

Il relatore LUBRANO DI RICCO e il senatore TRIPODI, in considerazione dei concomitanti impegni di Aula e dell'esigenza di approfondire l'argomento prima della votazione, propongono un rinvio del seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 854**Art. 1.**

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «o sia imputato».

1.1**SILIQINI, LISI, BUCCIERO**

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano a chi, da maggiorenne, sia stato detenuto in istituti di pena per adulti e a chi sia stato condannato con sentenza definitiva. In caso di sentenza di primo grado, il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza, non impugnabile, sull'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi, sentita una commissione composta da tre membri scelti dalla direzione dei centri per la giustizia minorile tra il personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano altresì ai soggetti rinviati a giudizio, per fatti commessi da maggiorenne, per taluno dei delitti previsti dal codice penale di cui agli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 368 (calunnia), 371-bis (false informazioni al pubblico ministero), 372 (falsa testimonianza), 378 (favoreggiamento personale), 379 (favoreggiamento reale), 385 (evasione), 386 (procurata evasione), 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso) nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, 422 (strage), 423 (incendio), 430 (disastro ferroviario), 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti), 436 (sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni), 453 (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 455 (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 519 (violenza carnale), 521 (atti di libidine violenti), 523 (ratto a fine di libidine), 524 (ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), 564 (incesto), 575 (omicidio), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 605 (sequestro di persona), 624 (furto - se aggravato ai sensi dell'articolo 625), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 644 (usura), 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Tali disposizioni infine non si applicano ai delitti di induzione e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e a quelli di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.2**SCOPELLITI**

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole da «da maggiorenne» sino alla fine con le seguenti: «sia stato condannato per fatto commesso dopo il raggiungimento della maggiore età con sentenza definitiva a pena detentiva che deve essere eseguita».

1.3

SENESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

‘salvo che il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, su richiesta del pubblico ministero competente, disponga con provvedimento motivato che l'applicazione delle suddette disposizioni non abbia luogo perchè pregiudizievole al raggiungimento delle finalità perseguite con la normativa speciale in materia di esecuzione di misure restrittive della libertà personale a carico di minore».

1.4

SENESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto in fine il seguente periodo:

‘Tuttavia, la misura cautelare della custodia in carcere e le pene detentive sono eseguite in istituti di pena per adulti nei confronti di chi, da maggiorenne, è stato detenuto in taluno di detti istituti per almeno trenta giorni, ovvero è stato condannato, con sentenza definitiva, per fatti commessi da maggiorenne, a pena detentiva che deve essere eseguita».

1.5

RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è abrogato».

1.6

BECCHELLI, BELLONI, GARATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Dopo il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano, limitatamente alla misura cautelare della custodia in carcere, alle pene detentive, alla sanzione sostitutiva della semidetenzione e alla misura della semilibertà, a chi da maggiorenne abbia commesso un delitto non col-

posò per il quale sia stato condannato a pena detentiva che deve essere eseguita, ovvero a chi da maggiorenne sia stato detenuto o internato in istituti di pena o stabilimenti di misura di sicurezza per adulti per almeno venti giorni, e comunque in tutti i casi in cui il giudice indicato nell'art. 665 del codice di procedura penale per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale del minore, su richiesta del pubblico ministero competente, disponga con provvedimento motivato che l'applicazione delle suddette disposizioni non abbia luogo perchè pregiudizievole al raggiungimento delle finalità perseguite con la normativa speciale in materia di esecuzione di misure restrittive della libertà personale a carico di minore».

1.7

SENESE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1001) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta del 15 febbraio scorso l'esame è stato rinviato in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti al Governo circa taluni punti del Trattato in titolo nonché sul seguito dato all'ordine del giorno votato dall'Assemblea del Senato il 17 novembre scorso sulla situazione nel Sahara ex spagnolo.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE ricorda brevemente la questione del popolo sahwari, di cui poco si parla sulla stampa internazionale, che da oltre vent'anni non trova soluzione nonostante una serie di interventi degli organismi internazionali e l'interesse suscitato nell'opinione pubblica mondiale. Il diritto dell'autodeterminazione di questo popolo occupante i territori del Sahara ex spagnolo ha contorni complessi trattandosi di genti in gran parte nomadi e di difficile inquadramento. Il Governo italiano è in proposito allineato alle posizioni dell'ONU che ha intrapreso azioni di mediazione al fine di promuovere un *referendum* volto a censire gli abitanti della regione. La situazione è attualmente fluida ma è da segnalare che il Marocco non è stato accusato in alcuna sede ufficiale di violare i principi basilari dei diritti umani.

La ratifica del presente Trattato potrebbe in questo contesto essere un modo per collocare in buona posizione il Governo italiano presso quello del Marocco, in modo da legittimare ancor più una pressione

e una mediazione volta a risolvere in tempi brevi il problema del popolo sahwawi.

Per quanto riguarda i quesiti sollevati sul contenuto della cooperazione militare prevista all'articolo 6, è opportuno precisare che si tratta soprattutto di addestramento, a scopi difensivi, del personale locale all'uso di apparecchi elettronici e radar; è esclusa tutta la materia dell'elicotteristica che potrebbe essere la più pericolosa in senso offensivo.

Quanto alla convenzione consolare in via di perfezionamento, essa si ispira al comune interesse di venire incontro alle esigenze dei cittadini del Marocco presenti sul nostro territorio, compatibilmente con la legislazione italiana, nell'intento di assicurare una certa tutela nello spirito della Convenzione di Vienna.

Infine, nel raccomandare l'approvazione rapida di questa ratifica, sottolinea come il presente accordo potrà avere rilievo sul piano mediterraneo nel quadro delle nuove iniziative dell'Unione europea, per rendere più convincente la posizione dell'Italia nel campo della mediazione con i paesi del Nord Africa.

Il presidente MIGONE, nel ringraziare il Sottosegretario per questa precisa esposizione, suggerisce di ricercare in concreto una soluzione della vertenza del Sahara spagnolo, individuando precise linee direttrici su cui il nostro Governo potrebbe operare.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE, prendendo spunto dai riferimenti alla politica mediterranea dell'Italia, rileva come ci si trovi ad un bivio in sede europea per quanto riguarda i destinatari degli aiuti ai paesi in via di sviluppo: si constata infatti che i paesi industrializzati non sono più disposti a dotare il Fondo Europeo di sviluppo come per il passato e altresì non vi è chiarezza sulla destinazione delle risorse da dividere tra i paesi dell'Est europeo, quelli dell'Africa e del Pacifico e quelli del Mediterraneo.

La vocazione mediterranea che il nostro paese intende sviluppare, una volta superata la questione della sicurezza, troverà una sede appropriata nella prossima Conferenza di Barcellona prevista per l'autunno: si intende colà avviare il discorso circa l'equilibrio futuro del Mediterraneo secondo linee chiare e proposte definite di fronte al preoccupante aumento dell'immigrazione e della povertà nonchè in considerazione del difficile momento politico attraversato da alcuni paesi della sponda africana. È da segnalare inoltre che questi non solo non hanno seri rapporti politici tra loro, ma si rivolgono all'Europa in modo sparpagliato, mirante ciascuno a concludere i propri interessi: in tale ambito l'Italia intende contribuire ad operare un raccordo orizzontale per rendere più organici i programmi di sistemazione futura.

Il senatore ANDREOTTI, rilevato che il presente Trattato si inserisce in una linea di comportamento generale di questo e dei precedenti Governi nei confronti del Marocco, rileva che sulla questione del popolo sahwawi la comunità internazionale aveva riconosciuto il diritto all'autodeterminazione nonchè alla creazione di un nuovo Stato, unico caso per il quale si era ottenuta anche l'approvazione dell'Organizzazione degli Stati africani. Peraltro il ritardo nell'effettuazione del *referendum* previ-

sto è anche da iscrivere alle difficoltà di individuazione degli aventi diritto, in quanto le origini miste di questa popolazione alle volte disperdono le certezze tanto che gli stessi dirigenti del movimento indipendentista rischiano di non poter votare.

È da rilevare che il Marocco, a fronte degli atteggiamenti estremistici degli altri paesi arabi, è l'unico che ha sempre mantenuto buoni rapporti con le minoranze conviventi sul suo territorio: è questo un motivo per cui, pur impegnandosi a effettuare pressioni diplomatiche per la soluzione del problema del Sahara spagnolo e pur esprimendo sostegno e incoraggiamento al popolo saharawi che vive in condizioni difficili e di povertà, non sembra il caso di cercar pretesti per ritardare la ratifica del Trattato, che rischia di suscitare un clima di durezza per irrigidire una situazione attualmente molto fluida.

Il senatore SERRI nel prendere atto delle risposte esaurienti sul carattere della cooperazione militare e sulla convenzione consolare, osserva che per quanto riguarda il problema del popolo saharawi si avverte una vena di sottovalutazione da parte del Governo che sembra voler lasciar evolvere la situazione in attesa che essa si risolva da sé.

Per questo motivo si asterrà dal voto sulla ratifica.

Coglie l'occasione per auspicare che in vista della Conferenza di Barcellona, attraverso un apposito dibattito da organizzare in Parlamento, si ponga mano al ripensamento complessivo del ruolo europeo nel Mediterraneo e, in tale ambito, della posizione italiana nei confronti dei paesi dell'Africa del Nord: è necessaria una evoluzione dei rapporti e in particolare un ripensamento dell'embargo esistente nei confronti della Libia anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio su quelli nei confronti dell'Irak.

Il senatore CORRAO sollecita il Governo, in sede di stesura della Convenzione consolare, ad occuparsi concretamente dei diritti dei cittadini del Marocco residenti in Italia: occorre infatti regolamentare il lavoro stagionale, le condizioni di soggiorno, l'assegnazione di alloggi, agevolare la regolarizzazione di quanti ancora non ne hanno usufruito, eliminando le difficoltà burocratiche che oggi si interpongono all'esercizio del diritto di ricongiunzione delle famiglie e di quello alla sepoltura secondo le regole della religione islamica.

Per quanto riguarda la questione del popolo saharawi rileva che la situazione attuale di incertezza rischia di allungare e annacquare il problema: occorre far pressione in sede di Nazioni Unite perchè si facciano attuare le decisioni già prese circa il *referendum* fissato per il 1993. Gli aiuti umanitari inoltre, gestiti dai paesi confinanti e dallo stesso Marocco, hanno perso ogni efficacia a maggior danno di quel popolo già provato dalla miseria, per cui è necessario richiedere con forza all'Alto Commissario per i rifugiati di riprendere in mano direttamente la situazione. Nell'auspicare che il Governo italiano dia in tal senso un segnale positivo annuncia il voto favorevole alla ratifica del Trattato in esame.

Il senatore BENVENUTI, concordando con i colleghi intervenuti in precedenza, ribadisce che pur comprendendo la difficoltà della situazione esistente nel Sahara ex spagnolo si tratta di una questione che non può essere lasciata all'evoluzione casuale dei fatti: occorre l'impe-

gno di tutti perchè sia dato corso alle decisioni internazionali già prese. Nell'annunciare il voto favorevole alla ratifica del Trattato in esame auspica che ciò metta l'Italia in condizione di esercitare una pressione più autorevole presso il Governo del Marocco.

I problemi dell'area mediterranea in cui si affacciano i paesi islamici hanno bisogno di essere affrontati con un progressivo mutamento di ottica, abbandonando gli schermi di contrapposizione frontale. È questo un processo graduale che occorre avviare prima che i problemi esplodano in modo irrimediabile: in tal senso appoggia il suggerimento di organizzare un dibattito parlamentare, in Commissione o in Aula, il più presto possibile.

Il senatore CAPUTO, premesso il proprio voto favorevole alla ratifica di questo Trattato giacente da molti anni, invita i presenti ad un maggior senso di realtà in quanto non si può cogliere l'occasione di una ratifica per risalire e giudicare le questioni pendenti all'interno dei singoli paesi. I trattati internazionali firmati dal Governo italiano sono evidentemente volti a realizzare un interesse dell'Italia e l'influenza del Parlamento in questa sede verso gli Stati contraenti è molto limitata. Non è costruttivo questo modo di lavorare e oltretutto non offre garanzie sull'obiettività della scelta dei problemi interni cui riferirsi.

Il senatore BENVENUTI volendo puntualizzare assicura che il realismo non manca alla propria parte politica e che si hanno ben presenti i rapporti di forza: però è utile porre all'attenzione certe questioni, ai diversi livelli, senza rinunciare alla funzione del Parlamento nell'indirizzo politico rivolto al Governo, nella convinzione che l'Italia ha comunque un proprio ruolo da giocare senza aver la pretesa di ergersi a giudice del mondo.

Il senatore VISENTIN concorda nell'individuare proprio nella Commissione affari esteri la sede in cui si ha il dovere di trattare e discutere gli argomenti volti a formare la volontà politica. Quanto alle stipule di trattati internazionali sarà bene non limitarsi a vederne i meri rapporti commerciali bensì cogliere l'occasione per verificare il rispetto delle regole democratiche in mancanza delle quali gli stessi trattati sarebbero travisati o rimessi in discussione.

Il senatore CAPUTO insiste nel precisare che la critica avanzata è volta a negare ogni condizionamento alle ratifiche dei trattati internazionali sottoposti al Parlamento. Una questione di metodo e di coerenza non permette che ciò sia legato all'esame della situazione interna di altri paesi: infatti non ha senso criticare l'atteggiamento del Marocco in questa sede e contestualmente chiedere che vengano abolite le sanzioni contro l'Iraq, quando le minoranze curde e sciite non sembrano essere trattate meglio del popolo sahwawi.

Il senatore ANDREOTTI non condivide l'idea restrittiva sul ruolo che l'Italia può giocare nel contesto in discussione, ma, poichè tanti organismi si sono mossi in campo internazionale a favore del popolo sahwawi, anche il nostro Governo è obbligato a una presa di coscienza nei modi possibili e nelle sedi appropriate. Ognuno con senso di grande

responsabilità avverte l'importanza del problema anche senza avere la pretesa di risolverlo da solo: l'Italia, senza sopravvalutare il suo ruolo, non è poi insignificante – egli dice – e qualche parola potrà essere utilemente spesa per impedire l'acuirsi del contrasto.

Il presidente MIGONE rileva che uno dei principali problemi procedurali è dato dal tempo estremamente lungo che si impiega per approvare le ratifiche dei trattati internazionali: la concertazione tra i ministri avviene dopo e non prima della firma dei trattati e i due rami del Parlamento aggiungono altro tempo per l'esame. Nel frattempo le situazioni mutano e il prescindere da valutazioni politiche riguardanti problemi emersi negli Stati contraenti appare un'attitudine ottocentesca di trattare i rapporti internazionali. Come già esposto nelle considerazioni dei colleghi intervenuti è utile una presa di posizione sul problema del popolo saharawi, potendo cogliere l'occasione di sollecitare e premere anche sulle parti in causa per una trattativa diretta di risoluzione del conflitto. Anche se l'influenza dell'Italia fosse di minimo peso occorre comunque discuterne per evitare che la politica estera in Parlamento diventi solo la registrazione dei rapporti di forza esistenti. Il rischio paventato di selezione ideologica della discussione si combatte invece proprio con l'estensione del dibattito a tutti i trattati che suscitino di questi interessi.

Il relatore CASTELLANI nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo che ha diradato le perplessità sollevate dagli articoli 6 e 11 del Trattato in esame, invita la Commissione a ratificarlo in quanto un trattato di amicizia è sempre l'inizio di un percorso che promette benefici e migliore condizione per tutti.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE nel ringraziare tutti gli intervenuti nel dibattito, prende nota dell'opportunità segnalata di discutere sul problema dei rapporti fra gli Stati mediterranei in vista della Conferenza di Barcellona. Ribadisce poi che in occasione delle ratifiche sui trattati internazionali si dichiara disponibile ad approfondire questioni collegate alla politica estera nei confronti dello Stato contraente.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(992) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore DELL'UOMO, illustra le modifiche apportate agli articoli 24 e 25 della Costituzione dell'OMS, che definiscono il numero dei membri del Consiglio esecutivo e la durata della carica. In sostanza i componenti elettivi del Consiglio esecutivo passano da 31 a 32, al fine di elevare da 3 a 4 i rappresentanti degli Stati del Pacifico occidentale.

Rilevato che gli emendamenti entreranno in vigore allorchè i due terzi degli Stati membri ne avranno depositato lo strumento di ratifica, il relatore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE concorda con il relatore.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1996) Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore, senatore DELL'UOMO, premette che la Convenzione in esame rappresenta l'atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio tenutasi a Londra nel 1989. Tale conferenza fu convocata dall'Organizzazione marittima internazionale allo scopo di aggiornare la precedente disciplina pattizia, che risaliva alla Convenzione di Bruxelles del 1910 e alla più recente Convenzione sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo nel 1979.

Sottoscritta da 29 Stati, la Convenzione riflette la crescente preoccupazione per le conseguenze dei disastri ambientali provocati dai sempre più frequenti incidenti occorsi alle superpetroliere. L'articolo 2 dell'accordo ne definisce il campo di applicazione, che comprende ogni ipotesi in cui sia stato attivato un procedimento giudiziario o arbitrale in uno Stato contraente. Il successivo articolo 3 esclude però dall'ambito delle applicazioni le piattaforme fisse o galleggianti e le unità mobili di trivellazioni, nonchè le navi da guerra o comunque di proprietà statale a meno che lo Stato interessato non decida diversamente. Digni di menzione sono poi l'articolo 10, che statuisce l'obbligatorietà del soccorso, l'articolo 12 che stabilisce il diritto di ricompensa, esteso dal successivo articolo 14 anche alle attività volte a tutelare l'ambiente. Viceversa l'articolo 16 precisa che il soccorso alla vita umana - comunque obbligatorio - non è motivo di ricompensa.

In conclusione il relatore si dichiara favorevole alla ratifica della Convenzione.

Il senatore SERRI si dichiara favorevole alla ratifica, che rappresenta indubbiamente un miglioramento dell'attuale disciplina, ma ritiene che, di fronte alla gravità di taluni disastri ambientali, si imponga l'istituzione di autorità internazionali tuttora inesistenti. Invita pertanto il Governo a promuovere ulteriori iniziative in tal senso.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE prende atto dell'invito rivolto al Governo dal senatore Serri e si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C03*, 0006°)

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Campo si è dimesso da Vice Presidente della Commissione e Presidente della Sottocommissione pareri, in seguito alla sua elezione a Vice Presidente nella Giunta per gli affari europei. Esprime al senatore Campo le più vive congratulazioni per il nuovo incarico e ricorda che la Commissione è già convocata per domani, alle ore 9,30, per procedere all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(653) RAMPONI - *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la discussione generale è stata aperta nella seduta del 22 febbraio, fa presente che, anche a seguito di contatti informali intercorsi con la Presidenza della Commissione bilancio, è stata posta in evidenza l'opportunità di predisporre un emendamento relativo alla copertura finanziaria della spesa comportata dal provvedimento in titolo. Tale emendamento, peraltro, potrà essere preso in esame della Commissione bilancio, per il prescritto parere, anche nelle more della trasmissione della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio stessa al Governo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 76 bis del Regolamento.

Conviene con la proposta del Presidente il senatore RAMPONI.

Dopo che il senatore PERUZZOTTI ha espresso il suo assenso al disegno di legge in titolo, il PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

(757) SIGNORELLI ed altri - *Norme per il riordino della sanità militare*

(949) VOZZI ed altri. - *Riorganizzazione della sanità militare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame congiunto dei due provvedimenti in titolo è stato aperto con la relazione del senatore Peruzzotti nella seduta del 21 dicembre scorso; successivamente, in attesa della trasmissione dei pareri delle Commissioni Sanità e bilancio, ancora non espressi, sono stati ascoltati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Nuovo modello di difesa, il Direttore generale della sanità militare e i capi dei Corpi di sanità delle tre Forze armate nella seduta dell'8 febbraio scorso. Nella seduta del 22 febbraio, la Commissione ha inoltre acquisito un documento predisposto dallo stesso Direttore generale della sanità militare.

Su proposta del relatore PERUZZOTTI, la Commissione conviene all'unanimità di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge n. 757.

Dopo che il senatore REGIS ha sottolineato la specificità della materia oggetto dei due provvedimenti in titolo, il relatore PERUZZOTTI sottolinea l'esigenza di procedere al più presto ad un riassetto dei servizi sanitari militari la cui regolamentazione risale al 1932. Per consentire comunque un ulteriore approfondimento del dibattito, si riserva di integrare la relazione già svolta con i dati emersi nel corso delle audizioni ricordate dal Presidente e contenuti nella documentazione in possesso della Commissione, in modo da fornire una premessa più aggiornata allo svolgimento della discussione generale, che propone pertanto di rinviare ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

59ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giarda.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BOROLI dà la parola al relatore Cavazzuti per la replica.

Il senatore CAVAZZUTI dà conto alla Commissione dei pareri pervenuti al momento dalle altre Commissioni. In sintesi, la Commissione difesa e la Commissione industria hanno espresso parere favorevole senza formulare osservazioni. La Commissione istruzione pubblica ha espresso parere favorevole, pur osservando che la riduzione percentuale degli stanziamenti relativi al funzionamento delle università dovrebbe applicarsi esclusivamente sulla quota che non riguarda le retribuzioni del personale. Ritene che tale osservazione possa considerarsi ragionevole. Anche il parere favorevole espresso dalla Commissione lavoro è accompagnato da alcune osservazioni, tra le quali sottolinea quella concernente l'articolo 32, in relazione al quale è contestata l'equiparazione di voci a carattere inequivocabilmente risarcitorio ad altri introiti di natura retributiva, come tali pienamente tassabili. Su tale osservazione egli esprime peraltro perplessità. Ricorda poi che anche la Commissione lavori pubblici ha espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la 13ª Commissione (territorio, ambiente) ha espresso parere contrario, rilevando che la manovra è troppo concentrata sulla tassazione e che l'aumento delle accise sulle benzine non è accompagnato da adeguati indirizzi ambientali su ulteriori prodotti petroliferi.

Passando a replicare alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, esprime compiacimento per il fatto che nessun Gruppo ha contestato l'esigenza di approvare la manovra proposta dal Governo nel minor tempo possibile. Si riallaccia quindi alle considerazioni espresse dal senatore Caponi in merito all'opportunità di introdurre un'imposta patrimoniale straordinaria allo scopo di contenere il *deficit* pubblico. Escludendo una pregiudiziale contrarietà all'introduzione di tale forma di prelievo tributario, di cui peraltro l'attuale sistema tributario già conosce diversi esempi, quali l'ICI, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e quella facente carico ai fondi comuni di investimento, ritiene che un'imposta patrimoniale straordinaria sarebbe incompatibile con la limitata sovranità in materia fiscale conseguente agli impegni assunti dal nostro Stato in sede comunitaria.

Interviene il senatore CAPONI dichiarando di ritenere inaccettabile per la sinistra l'idea che la ricchezza possa non essere tassata, da cui conseguirebbe una vera e propria casta di privilegiati tra i cittadini.

Il relatore CAVAZZUTI dissente comunque da ogni possibilità di operare la scelta indicata dal senatore Caponi e, riallacciandosi alla memoria del compianto senatore Visentini, ricorda che questi, nel reclamare un prelievo tributario straordinario, non immaginava già l'istituzione di un'imposta patrimoniale, ma esprimeva una cultura in cui trovavano posto anche ipotesi di consolidamento del debito pubblico, ipotesi che peraltro egli non condivide affatto.

Fa presente infine che la preoccupazione emersa nel corso della discussione in merito al riaccendersi dell'inflazione, appare senz'altro giustificata. Va tenuto conto tuttavia che la manovra proposta dal Governo potrà produrre una consistente riduzione dei tassi di cambio delle valute straniere, arginando in tal modo la paventata importazione di inflazione.

Il presidente BOROLI dà quindi la parola al sottosegretario Giarda per la replica del Governo.

Il sottosegretario GIARDA si sofferma sui concetti di equità, utilità ed efficacia della manovra proposta dal Governo. Per quanto concerne l'equità, sottolinea che gli interventi di natura tributaria predisposti dal Governo hanno tenuto ben presente tale aspetto, come dimostra l'esclusione dagli interventi sull'imposta sul valore aggiunto dei beni assoggettati all'aliquota privilegiata, pari al 4 per cento, che rappresentano i prodotti maggiormente presenti nel paniere di consumi delle più basse classi di reddito. Ribadisce poi l'utilità e la necessità della manovra proposta dal Governo, che lo stesso Presidente del Consiglio, nonché il relatore hanno sottolineato. In proposito rileva che gli interventi previsti vanno al di là del recupero della maggiore spesa per interessi prevedibile al momento della definizione della manovra di bilancio per il 1995, per il carattere permanente di alcune delle misure disposte. Il peso degli interventi puramente transitori si concentra essenzialmente nel 1995, risultando decrescente negli altri due esercizi compresi nel triennio 1995-1997, il che comporterà una situazione più facile per l'Esecutivo che dovrà predisporre la manovra di bilancio per il triennio 1996-1998. Per

gli stessi motivi sottolinea l'efficacia della manovra proposta, anche se il Governo è convinto che il settore determinante lo squilibrio finanziario sia quello previdenziale più che la produzione di beni e servizi pubblici. Tale convincimento del Governo si tradurrà in una riforma organica del sistema previdenziale, i cui tempi sono necessariamente più lunghi di quelli che sono stati necessari nell'elaborazione del presente provvedimento. Sottolinea poi che la riduzione del fondo di finanziamento degli enti locali, disposta con il presente provvedimento, non rappresenta un intervento generalizzato ma, contrariamente alla filosofia generale del decreto-legge, comporta dei tagli selettivi, e ribadisce l'impegno del Governo ad accelerare la riforma della finanza degli enti locali. Il provvedimento in esame prevede infatti il rientro graduale verso situazioni di equilibrio finanziario degli enti locali che presentino squilibri superiori ai valori *standard*. Si sofferma infine sull'opportunità segnalata da varie parti politiche, di introdurre correzioni al decreto-legge, allo scopo di tutelare le fasce più deboli della popolazione. In proposito ritiene che la manovra, sebbene imperniata sull'imposizione indiretta, è stata congegnata in modo tale da tenere in attenta considerazione il problema segnalato. Il Governo si impegna peraltro a valutare eventuali proposte emendative, finalizzate all'obiettivo suddetto, purchè non stravolgano le previsioni quantitative formulate dal Governo e risultino adeguatamente coperte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05ª, 0021ª)

Il presidente BOROLI informa che – in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea – pare opportuno sconvocare la seduta prevista per le ore 15. I lavori proseguiranno pertanto nella seduta notturna prevista per le ore 21, nonchè in un'altra seduta alle ore 9 di domani.

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 13.

I senatori CARPENEDO e CHERCHI chiedono il rinvio di qualche ora del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione decide infine di differire alle ore 14 il termine per la presentazione degli emendamenti, convenendo sulle proposte di calendario del Presidente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 15 non avrà più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi stasera alle ore 21, nonchè domani 2 marzo alle ore 9, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 10,30.

60ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda, per le finanze Caleffi e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 18,55.

IN SEDE REFERENTE

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BOROLI invita il relatore Cavazzuti a dar conto del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, ricordando che il Presidente del Senato, nell'assegnare il provvedimento in esame alla 5ª Commissione, ha invitato a tenere in particolare considerazione tale parere.

Il relatore CAVAZZUTI comunica che la Commissione finanze e tesoro ha espresso sul decreto-legge in esame parere favorevole con alcune osservazioni. In particolare, la Commissione finanze esprime preoccupazione per il ricorso ai tagli dei trasferimenti agli enti locali come strumento di contenimento della spesa, nonché per il blocco delle assunzioni previsto anche per il personale degli enti locali. Viene inoltre ritenuta opportuna l'estensione dell'aliquota IVA del 16 per cento ad ulteriori operazioni oltre quelle previste dal provvedimento e si invita il Governo a verificare la conformità dell'articolo 12 alla normativa comunitaria. La Commissione sottolinea quindi la difficile applicabilità dell'articolo 15 e rileva l'inopportunità dell'aumento dell'imposizione del gasolio agricolo disposto dall'articolo 17. In relazione all'articolo 18, viene rilevato che la riduzione della percentuale di detrazione per oneri penalizza alcune iniziative di alto valore sociale. Con riferimento infine agli articoli da 21 a 26, la Commissione finanze e tesoro propone alcune modifiche che potrebbero comportare effetti positivi sul grado di adesione dei soggetti interessati.

Il presidente BOROLI, prima di dare inizio all'illustrazione degli emendamenti, fa presente che essi – in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dall'Ufficio di presidenza e sulla base delle valutazioni possibili, tenuto conto dei tempi a disposizione – sono stati raggruppati in due categorie, a seconda che incidano o meno sui saldi indi-

cati dall'articolo 1 del decreto-legge, nel senso che, dopo quelli che hanno riflessi sull'articolo iniziale, tutti gli altri o sono compensati ovvero non hanno effetti finanziari oppure assumono un valore di proposta del tutto nuova rispetto al decreto.

Il senatore CAPONI, nell'illustrare le varie proposte emendative presentate dal suo Gruppo, finalizzate essenzialmente all'obiettivo di una maggiore equità sociale delle misure previste, si augura che il Governo e il relatore si dimostrino disponibili a discuterle senza atteggiamenti pregiudiziali. Per quanto riguarda in particolare le riduzioni alle spese, contesta la scelta di sottoporle a un taglio orizzontale, che finisce col mettere sullo stesso piano spese di primaria importanza - quali i trasferimenti agli enti locali, alle università, alla scuola, alla ricerca scientifica - e spese superflue. In quest'ottica il suo Gruppo propone una maggiore riduzione dei fondi a disposizione delle forze armate per l'ammodernamento tecnologico e gli armamenti, considerato che tali riduzioni inciderebbero solo su un decimo delle risorse complessive stanziare per la difesa, nonché una maggiore riduzione delle spese per la realizzazione del progetto alta-velocità, motivata da considerazioni di carattere ecologico-ambientale, e la diminuzione dei fondi SACE, finalizzati alla corresponsione di rimborsi a favore delle imprese che operano all'estero. A fronte di tali maggiori risparmi di spesa si propone di non incrementare le accise sulla benzina e altri prodotti energetici, e di sopprimere l'abbattimento della deducibilità di alcuni oneri ai fini dell'IRPEF. Il suo Gruppo è altresì contrario alla rimodulazione delle aliquote IVA proposta dal Governo, da cui deriverebbe sicuramente un aumento del costo della vita. Viene proposta invece una sorta di tassa sull'anonimato dei titoli di Stato, che costituirebbe un incentivo ai possessori di titoli del debito pubblico a richiederne la nominatività. Tale misura, di cui esalta il valore democratico, costituirebbe un primo passo verso un maggiore contributo alle finanze pubbliche da parte degli ingenti patrimoni esistenti nel nostro Paese, perfettamente compatibile peraltro con la libera circolazione dei capitali.

Il senatore CURTO illustra gli emendamenti 1.28, finalizzato alla soppressione dell'aggravio del contributo sul Servizio sanitario nazionale, 1.19, volto ad escludere l'aumento dell'IRPEG, e 16.4, volto a sopprimere tutte le disposizioni in materia di accise. Tali emendamenti sono compensati con l'introduzione di un'imposta commisurata sullo *stock* delle indennità di fine rapporto a carico dei soggetti tenuti a corrisponderle, da cui deriverebbe un gettito non solo sufficiente a coprire le minori entrate conseguenti alla soppressione delle disposizioni indicate, ma addirittura un maggiore ammontare di risorse. Chiede pertanto al Governo di mostrare disponibilità al cambiamento di ottica insito in questa modifica proposta. Illustra quindi ulteriori proposte emendative, dirette a escludere l'istituzione presso l'INPS del casellario centrale previdenziale, non essendo a suo avviso auspicabile la gestione amministrativa centrale del sistema previdenziale da parte di questo ente, ma piuttosto che questi compiti facciano capo al Ministero del lavoro.

Il senatore ROVEDA illustra l'emendamento da lui presentato, volto a risolvere l'annoso problema delle false pensioni di invalidità. La sua

proposta è basata su una sorta di condono, volto a incentivare i beneficiari non aventi titolo a rinunciare alla pensione assegnata, senza incorrere in sanzioni penali nè dover restituire gli importi percepiti nel passato. Ritiene che introducendo tale istituto sarebbe possibile recuperare ingenti risorse, dando nel contempo un virtuoso segnale ai contribuenti onesti, soggetti a un carico fiscale insostenibile a causa del diffuso costume dell'evasione tributaria, a sua volta determinato proprio dall'avidità fiscale dello Stato.

Il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, finalizzati alla soppressione dell'articolo 19 del decreto-legge, che aumenta l'aliquota dell'IRPEG. A fronte di tale soppressione viene proposto un nuovo condono per vizi di forma, a cui ammettere ditte individuali, società di persone e di capitali; una revisione delle esenzioni dall'ILOR; la previsione di un contributo a carico delle imprese che usufruiscono della Cassa integrazione guadagni straordinaria, se durante l'anno in cui essa è applicata si determinino utili in bilancio.

Il senatore ZACCAGNA si sofferma sul contenuto degli emendamenti testè illustrati dal senatore D'Alì. In particolare sul condono per vizi di forma, sottolinea la prevista diversificazione dell'importo dovuto per la sanatoria a seconda della tipologia delle imprese. In materia di ILOR, si prevede l'ampliamento del campo di esenzione da tale tributo, in quanto questa sarebbe accordata anche alle imprese che occupino fino a 5 addetti. Il minore gettito dell'ILOR che verrebbe in tal modo a determinarsi sarebbe a suo avviso più che compensato dall'aumento dell'IRPEF che conseguirebbe alle nuove assunzioni che le imprese interessate sarebbero incentivate ad effettuare.

Il senatore CHERCHI, illustrando l'emendamento 1.55, che prevede l'esenzione dall'INVIM delle alienazioni patrimoniali effettuate dagli enti locali, chiede al Governo di pronunciarsi circa la neutralità o meno della prevista esenzione per il bilancio dello Stato: sarebbe comunque auspicabile concedere la provvidenza agli enti territoriali, che beneficerebbero così di cospicui risparmi di spesa.

Il senatore DUJANY illustra l'emendamento 1.58, tendente ad escludere l'applicazione nelle zone di montagna come definite in base alla vigente normativa CEE, della norma istitutiva del catasto dei fabbricati.

Il senatore TAMPONI illustra l'emendamento 1.41, volto a limitare la portata del blocco del *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni, sottolineando che tale emendamento non incide negativamente sui saldi indicati nell'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore FARDIN, nell'illustrare l'emendamento 1.42, sottolinea che i vari emendamenti presentati in relazione all'articolo 8 pongono un problema di ordine generale, che impone al Governo di valutare le diverse situazioni delle amministrazioni pubbliche, per alcune delle quali il previsto blocco delle assunzioni potrebbe determinare situazione di paralisi. È pertanto indispensabile che il Governo fornisca in materia valutazioni oggettivamente fondate.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 1.84, che esclude l'applicazione della pena pecuniaria prevista dal comma 3 dell'articolo 34, nel caso di spontanea rettifica da parte del contribuente dei dati eventualmente inesatti.

Il senatore PODESTÀ sottolinea che la disposizione dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge, può determinare situazioni critiche per enti quali la Croce Rossa Italiana, in relazione ai quali sarebbe opportuna una specifica revisione.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento da lui presentato, volto a rimuovere la disposizione che in maniera assolutamente ingiustificata penalizza i contratti di *leasing* su immobili. Illustra quindi gli emendamenti volti alla riformulazione dei titoli di spesa deducibili dall'IRPEF, e ad escludere le spese di partecipazione a convegni dal concetto di spese di rappresentanza di cui al testo unico delle imposte sui redditi.

La senatrice ROCCHI illustra gli emendamenti 1.43, volto a prolungare di un anno le graduatorie dei vincitori di concorso che non possono essere assunti per conseguenza delle misure di blocco introdotte dal provvedimento e l'emendamento 1.64, finalizzato a ridefinire le imposte sui prodotti petroliferi.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non vi sono altri commissari iscritti a parlare in sede di illustrazione di emendamenti all'articolo 1, propone, accogliendo anche un suggerimento del relatore, di passare alla votazione degli stessi emendamenti.

Il senatore PALOMBI chiede se sia stato risolto il problema della copertura degli emendamenti concernenti gli assegni familiari.

Il senatore CAVAZZUTI precisa che è in fase di definizione una copertura finanziaria interna al provvedimento all'esame. Auspica che l'emendamento che ne deriverà sia sottoscritto dal più ampio numero di commissari.

Preannuncia, quindi, che esprimerà parere contrario su tutti gli emendamenti comportanti la riduzione dei saldi stabiliti dall'articolo 1.

Il senatore CAPONI precisa che l'emendamento 1.11 non modifica i saldi complessivi.

Il RELATORE dichiara di essere contrario a tale emendamento, perchè da esso può conseguire una alterazione dell'equilibrio fra maggiori entrate e minori spese realizzato dal decreto-legge.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che il rapporto stabilito dall'articolo 1 tra le minori spese e le maggiori entrate rappresenta un elemento costitutivo del provvedimento.

Il senatore D'ALÌ si chiede se respingendo gli emendamenti all'articolo 1 non si dia luogo ad un effetto preclusivo per altri emendamenti comportanti un diverso rapporto fra entrate e spese.

Il relatore CAVAZZUTI ritiene che sia importante mantenere le linee guida dell'equilibrio definito dal provvedimento.

Si associa il sottosegretario GIARDA.

Il senatore TAMPONI osserva che in tal modo si determinano due vincoli, quello del saldo complessivo e quello del rapporto fra entrate e spese, a cui occorrerebbe attenersi.

L'emendamento 1.11 è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.10 e 1.20.

Con riferimento all'emendamento 1.100, il RELATORE precisa che sono stati operati negli ultimi anni tagli significativi al bilancio della difesa. Esprime pertanto avviso contrario su di esso.

Il senatore CAPONI, richiamandosi alle considerazioni svolte in sede di discussione generale, ribadisce il significato dell'emendamento.

L'emendamento 1.100 è quindi posto ai voti e respinto. Sono anche respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 1.101 e 1.102.

Il relatore CAVAZZUTI ritiene che, relativamente all'emendamento 1.103, i fondi per la SACE non debbano essere diminuiti, in quanto essi sono finalizzati in gran parte alle assicurazioni sul credito delle imprese operanti in paesi a rischio economico.

Il senatore CAPONI è dell'avviso che dietro alle finalità apparentemente legittime si nascondano, in questo settore, sperperi e vere e proprie truffe.

Con il parere contrario del Governo, l'emendamento 1.103 è respinto.

Il RELATORE si rimette al parere del Governo sull'emendamento 1.21.

Il sottosegretario GIARDA precisa che l'emendamento concerne gli stanziamenti per gli Organi costituzionali e che il minore risparmio di spesa che deriverebbe dalla sua approvazione è nell'ordine dei 70-80 miliardi. D'altra parte, le Presidenze di Camera e Senato hanno comunque garantito di attuare la riduzione di spesa, ma con una soluzione giuridica che non alteri l'autonomia costituzionale del Parlamento. Fa presente, infine, che la norma contenuta nel decreto-legge era stata inserita in seguito ad un malinteso nel corso della predisposizione del testo del decreto.

Il senatore D'ALÌ esprime apprezzamento per la franchezza con cui il rappresentante del Governo ha ricostruito la vicenda e dichiara di votare a favore dell'emendamento.

L'emendamento 1.21 viene quindi posto ai voti e approvato.

Il sottosegretario GIARDA osserva, con riferimento all'emendamento 1.22, che il suo contenuto è analogo a quello di un altro emendamento presentato dal Governo. Preferendo la formulazione di tale testo, dichiara parere contrario.

Con l'avviso contrario del relatore, l'emendamento 1.22, posto ai voti, è respinto.

Sono anche posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 1.23, 1.24 e 1.7.

Il senatore PALOMBI ritira l'emendamento 1.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con adeguata clausola di copertura.

Vengono quindi posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.200 e 1.30.

Il relatore CAVAZZUTI invita poi il presentatore a ritirare l'emendamento 1.31, in quanto esso concerne un problema reale, che però è opportuno affrontare nell'ambito del riordino del sistema previdenziale.

Il senatore ROVEDA respinge l'invito, osservando che troppe volte si è rinviata la soluzione del problema delle false invalidità. Ritiene che la situazione sia giunta ad un livello tale da rendere possibili reazioni da parte dei cittadini, che si vedono costretti a contribuire con le loro imposte ad ingiuste sovvenzioni.

Il senatore ZACCAGNA dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.31 che ha un contenuto analogo a quello di un emendamento che avrebbe voluto presentare, a titolo personale, in materia.

Il senatore CAPONI è dell'avviso che, in confronto ai tanti scandali che si sono verificati nel nostro Paese, il problema delle invalidità non sia centrale. Se vi sono stati casi di riconoscimento di false invalidità, è necessario colpire le commissioni mediche che se ne sono fatte strumento. Occorre anche tener presente che spesso tali pensioni rappresentano il minimo vitalizio per famiglie disagiate.

Il senatore ROVEDA osserva che gli oneri finanziari di questo settore ammontano, secondo talune quantificazioni, a circa 30.000 miliardi. Precisa, inoltre, che chi è in regola, sulla base di quanto previsto dall'emendamento, può ricorrere allo strumento dell'autocertificazione.

Il senatore TAMPONI considera più opportuno rinviare l'esame del problema al momento in cui sarà presentato il disegno di legge di riforma del sistema previdenziale.

Il sottosegretario GIARDA precisa che il Governo è favorevole ad intervenire per affrontare il problema delle false invalidità, ma è necessa-

rio farlo in modo organico, tenendo conto che si tratta di una questione di elevato rilievo sociale. Dall'approvazione dell'emendamento non deriverebbero inoltre benefici finanziari nel breve e medio periodo.

L'emendamento 1.31 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono posti ai voti e respinti anche gli emendamenti 1.32 e 1.33.

Il senatore FERRARI Karl fa presente che l'emendamento 1.34 è volto a consentire l'assunzione di personale bilingue entro l'anno 1985 indispensabile per l'istituzione della Corte d'appello di Bolzano. Ricorda che su tale punto erano stati assunti precisi impegni dal precedente Governo, confermati dall'attuale.

Il sottosegretario GIARDA precisa che, sulla base degli elementi in suo possesso al momento, il parere sull'emendamento in questione è contrario.

Il senatore TAMPONI, premesso che sarebbe opportuno considerare nel loro insieme gli emendamenti che riguardano anche l'articolo 8, dichiara di nutrire grande rispetto per le ragioni delle minoranze linguistiche. Occorre però aver presente che potrebbero essere segnalate anche altre esigenze di analogo rilievo.

Il senatore FERRARI Karl sottolinea come nel caso di specie si tratti di istituire un ufficio giudiziario a tutt'oggi inesistente e non di migliorare strutture in qualche modo operanti.

Il senatore CARPENEDO invita il presentatore a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo in Assemblea, in modo da acquisire un parere definitivo del Governo.

Il senatore FARDIN propone di accantonare gli emendamenti che si riferiscono anche all'articolo 8.

Il RELATORE dichiara di essere contrario all'emendamento 1.34 e anche alla proposta di accantonamento testè formulata, in ragione della esigenza di sottoporre ad un controllo sempre più soddisfacente la spesa concernente il personale. Si augura che il presentatore dell'emendamento voglia ritirarlo.

Il senatore FERRARI Karl, respingendo tale invito, lamenta la scarsa sensibilità dimostrata dal relatore e dal Governo sul problema da lui sollevato.

L'emendamento 1.34 viene quindi posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.35 viene ritirato.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.37, 1.36 e 1.38.

Il senatore D'ALÌ sottolinea il rilievo dell'emendamento 1.39.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, tale emendamento è respinto.

Vengono anche respinti con il parere contrario del relatore e del Governo gli emendamenti 1.40 e 1.41.

Il senatore TAMPONI osserva che sarebbe stato opportuno un atteggiamento più disponibile del Governo con riferimento a tali ultimi emendamenti. Prende atto dell'orientamento che si è voluto assumere.

Il senatore FARDIN ritira l'emendamento 1.42 ed auspica che, nel corso dell'esame in Assemblea, il Governo voglia riesaminare le questioni connesse all'articolo 8.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.43, 1.44 e 1.45.

Il senatore GUGLIERI osserva che l'emendamento 1.46 non determina oneri finanziari ed è volto a porre rimedio ad una situazione di evidente ingiustizia.

Il senatore CHERCHI precisa che la sua parte politica ha assunto una posizione di contrarietà sugli emendamenti concernenti l'articolo 8, in quanto è stato presentato sullo stesso articolo un emendamento compensato.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.46 è respinto.

Il sottosegretario GIARDA dichiara la propria contrarietà sull'emendamento 1.47.

Il senatore PODESTÀ ritira tale emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea e auspicando che il Governo approfondisca le conseguenze derivanti sul funzionamento della Croce Rossa.

Il sottosegretario GIARDA dà assicurazioni al riguardo.

Il senatore CAPONI fa suo l'emendamento 1.47 (che assume il numero 1.47-bis).

Il senatore ZACCAGNA esprime il proprio avviso favorevole su tale emendamento.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore CAPONI, con riferimento all'emendamento 1.48, chiede chiarimenti in ordine al preannunciato intervento finanziario a favore dell'occupazione e delle aree depresse, quantificato in circa 3.000 miliardi e che non sembra trovare riscontro nel provvedimento.

Il sottosegretario GIARDA precisa che lo stanziamento previsto per il 1996 è finalizzato al pagamento della prima rata per capitale e interessi dei mutui che saranno contratti al fine di reperire circa 3.000 miliardi da utilizzare per gli obiettivi indicati.

Il senatore CAPONI prende atto di tale precisazione e ritira l'emendamento 1.48.

Il sottosegretario CALEFFI dichiara il proprio avviso contrario sull'emendamento 1.55.

Il senatore CHERCHI ritira tale emendamento.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 1.49.

Il senatore CAVAZZUTI si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.50, 1.50-bis e 1.51 di identico contenuto. Ritiene che essi si muovano in direzione opposta rispetto alla esigenza di adeguarsi alle aliquote fiscali europee.

Il sottosegretario CALEFFI concorda con tale avviso.

Il senatore ROVEDA ritiene che la questione sia stata già affrontata e risolta in sede di legge finanziaria.

Il senatore BINAGHI osserva che si è determinata una situazione in cui farmaci analoghi sono assoggettati a diverse aliquote dell'IIVA. Ciò rappresenta una evidente disparità di trattamento fra i diversi produttori.

Il senatore ZACCAGNA dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame.

Gli emendamenti 1.50, 1.50-bis e 1.51, sono quindi posti ai voti e respinti.

Il sottosegretario CALEFFI fa presente che gli emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54 hanno contenuto analogo all'emendamento 10.10 che, però, presenta anche una clausola di copertura.

I suddetti emendamenti vengono quindi dichiarati accantonati per essere successivamente assorbiti in quella sede.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.56.

Il sottosegretario CALEFFI dichiara, con riferimento all'emendamento 1.57, che il Governo non è contrario a riprendere in esame la questione dei termini per il condono edilizio.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 1.57 viene ritirato.

Il relatore CAVAZZUTI si rimette al Governo sull'emendamento 1.58.

Il senatore DUJANY non comprende come si possa attribuire un effetto di diminuzione delle entrate dall'approvazione di tale emendamento. In effetti, il termine previsto dalla legge n. 133 del 1994 scade il 31 dicembre del 1995 e, considerata la complicatezza della normativa, non sembra che la non applicazione di quelle disposizioni alle zone di montagna possa dar luogo a minori entrate. Si tratta comunque di situazioni limitate.

Il sottosegretario CALEFFI ritiene che la questione debba essere valutata al fine di verificare l'impatto della proposta in termini più generali.

L'emendamento 1.58 viene posto ai voti e respinto.

Il relatore CAVAZZUTI si rimette al governo sull'emendamento 1.59.

Il sottosegretario CALEFFI esprime il proprio avviso favorevole.

L'emendamento 1.59 viene posto ai voti e approvato.

Viene, infine, posto ai voti l'emendamento 1.60 e, con il parere contrario del relatore e del Governo, respinto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta di domani giovedì, 2 marzo 1995, già fissato per le ore 9, viene posticipato alle ore 10.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1416

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «maggiori entrate» sino a: «8.000 miliardi» con le parole: «una diminuzione del disavanzo di bilancio non inferiore a 24.000 miliardi di lire».

1.11

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

1.10

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Sopprimere il comma 1.

1.20

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente 1-bis:

«1-bis. La previsione di spesa per l'ammodernamento, per l'acquisto di mezzi e per le competenze terrestri delle Forze armate nel bilancio di previsione per il 1995 al capitolo 4011 sono ridotte di 500 miliardi, al capitolo 4031 sono ridotte di 500 miliardi, al capitolo 4051 sono ridotte di 1.000 miliardi».

1.100

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente 1-bis:

«1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE è ridotta di 500 miliardi».

1.101

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente 1-bis:

«1-bis. La previsione di spesa per l'ammodernamento, per l'acquisto di mezzi e per le competenze terrestri delle Forze armate nel bilancio di previsione per il 1995 al capitolo 4011 sono ridotte di 500 miliardi, al capitolo 4031 sono ridotte di 500 miliardi, al capitolo 4051 sono ridotte di 1.000 miliardi».

1.102

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente 1-bis:

«1-bis. La previsione di spesa del bilancio del Ministero del tesoro per il 1995 al capitolo 8186 per il fondo rotativo istituito presso la SACE è ridotta di 300 miliardi e la dotazione del fondo SACE di cui alla legge n. 67 del 1998, articolo 15, comma 20, per il 1995 è ridotta di 2.000 miliardi».

1.103 (ex. 2.3)

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al comma 2, sostituire le parole: «Con esclusione del capitolo 1001» con le parole: «con esclusione dei capitoli 1001, 1006 e 1007».

1.21

IL GOVERNO

Al comma 2, alla categoria II dopo: «ritenute erariali» aggiungere: «fondi di produttività di efficienza e di incentivazione».

1.22

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al comma 2, alla categoria IV sopprimere le parole: «e di quelle relative al Ministro della difesa».

1.23

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al comma 2, alla categoria V, all'ultimo periodo sostituire le parole: «la percentuale di riduzione è del 3 per cento» con le parole: «la percentuale di riduzione è dello 0,5 per cento».

1.24

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al comma 2, alla categoria IX, lettera A, dopo: «6868» aggiungere: «6869, 6872, 6877».

1.7

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Al comma 6 dopo le parole: «alle rate di ammortamento di mutui» aggiungere le parole: «ed alle spese derivanti da investimenti diretti ad incrementare la dotazione di infrastrutture e per l'edilizia pubblica residenziale e non residenziale».

1.9

PALOMBI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

1.25

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.26

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.27

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI

L'articolo 4 (SSN) è abrogato.

1.28

CURTO, PACE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

1.29

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Dopo il primo comma aggiungere:

«Per i redditi superiori a 150 milioni e fino a 250 milioni è dovuto un contributo di solidarietà nella misura dello 0,5 per cento».

1.200

BALDELLI, MODOLO, VOZZI

Alla fine del comma 1 aggiungere:

«Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "per i redditi delle aziende agricole", aggiungere: "ed artigiane"».

1.30

GEI, BONANSEA, BRIENZA, FRONZUTI, PEPE,
MENSORIO

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Riordino pensioni ed assegni di invalidità)

1. Le pensioni e gli assegni di invalidità erogati dal Ministero degli interni, dall'Inail, dall'Inps e da tutti gli altri enti interessati cessano dal 1° marzo 1996.

2. L'erogazione prosegue a quegli assistiti che entro il 30 gennaio 1996 facciano pervenire al proprio ente erogante secondo le modalità previste dal comma 6 del presente articolo una autocertificazione dello stato di invalidità.

3. Gli assistiti che hanno percepito pensioni ed assegni di invalidità senza averne titolo anche tramite dolo, non presentando l'autocertificazione di cui al comma 3, hanno la loro situazione civile e penale sanata a tutti gli effetti.

4. Chiunque in forza del comma 3 del presente articolo, ottenga, tenti ottenere o favorisca l'ottenimento di prestazioni non dovute compie reato previsto e punito dalle leggi vigenti.

5. La documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata al proprio ente erogante tramite il medico di famiglia od un ufficiale sanitario della provincia di appartenenza che ne certifica, agli effetti di legge, la veridicità.

Art. 6-ter.

(Deleghe d'attuazione)

Il Ministero dell'interno di concerto con quello della sanità entro, trenta giorni dall'approvazione della presente norma, provvede al regolamento d'attuazione per i disposti dei commi 2 e 5 dell'articolo 6-bis».

1.31

ROVEDA, COPERINI, BUSNELLI, ZACCAGNA

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

1.32

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Al comma 1, sopprimere: «11, 12».

1.33

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Al comma 2 dell'articolo 8 inserire tra la cifra: «8» e le parole: «della legge 23 dicembre 1994» le parole: «primo periodo»

1.34

FERRARI KARL, RIZ, DUJANY, ARMANI, BOSO,
DEGAUDENZ

Al comma 2 dopo le parole: «e 8,» aggiungere le seguenti: «primo periodo, ».

1.35

THALER AUSSERHOFER, DUJANY, COSTA

Sopprimere il comma 3.

1.37

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Per il 1995 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di assumere personale, anche a tempo determinato compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, fatte salve le assunzioni per mobilità nei limiti del 50 per cento delle cessazioni, le assunzioni di personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione, di magistratura, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le assunzioni del personale di polizia e di quello militarizzato di cui al primo periodo del comma 9, del personale di cui al secondo periodo del comma 9 e del personale di cui al comma 10 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dei rapporti di lavoro di cui al comma 2-bis della legge 14 gennaio 1993, n. 4, per l'apertura prolungata di musei ed aree archeologiche nei periodi di maggior afflusso turistico. Il divieto non si applica alle assunzioni di soggetti vincitori di concorso, già dipendenti di pubbliche amministrazioni».

1.36

DI ORIO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche a tempo determinato» fino a: «n. 482».

1.38

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482», e dopo le parole: «le assunzioni di personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione» inserire le parole: «di quello previsto dal D.M. 444/90 e di quello addetto alle attività di tutela della salute mentale ed alle attività di cui alla legge n. 135 del 1990».

1.39

D'ALÌ, ZACCAGNA, VENTUCCI

Al comma 3 sopprimere le parole: «delle unità di terapia intensiva e di rianimazione».

1.40

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al punto 3, alla fine del punto, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», aggiungere le seguenti: «...e alle assunzioni di personale a tempo determinato, purchè le amministrazioni di cui al presente punto 3 presentino in organico una carenza complessiva non inferiore al 30 per cento».

1.41

TAMPONI, SECHI

Alla fine del terzo comma aggiungere le seguenti parole: «Sono escluse dal blocco le assunzioni a tempo determinato in sostituzione del personale sanitario e del personale docente della scuola materna, elementare e media inferiore e secondaria, in aspettativa per maternità, qualora non sia possibile la sostituzione tramite l'utilizzazione delle liste di mobilità».

1.42

FARDIN, SELLITTI, GUBBINI, BALDELLI, MODOLO, BARRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le graduatorie dei soggetti vincitori di concorso, la cui assunzione non abbia luogo per effetto del comma 3 del presente articolo, rimangono in vigore per un periodo di tempo maggiorato di un anno rispetto a quanto stabilito dal bando di concorso».

1.43

DI MAIO

Il comma 4 è soppresso.

1.44

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Al comma 4 sopprimere le parole da: «nel limite» fino alla fine.

1.45

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

*Al comma 4, dopo le parole: «assunzioni nel limite», aggiungere le pa-
role: «del massimo organico raggiunto nel corso degli ultimi tre anni
solari».*

1.46

CAVITELLI, GUGLIERI

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

Sono esentati dal divieto di assunzione di personale con contratto a termine sia civile che militare i servizi di Pronto Soccorso della C.R.I. e assimilati per il trasporto di infermi previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e convenzionati con le strutture sanitarie.

1.47

PODESTÀ

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

Sono esentati dal divieto di assunzione di personale con contratto a termine sia civile che militare i servizi di Pronto Soccorso della C.R.I. e assimilati per il trasporto di infermi previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e convenzionati con le strutture sanitarie.

1.47-bis

CAPONI

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 1996», con le altre: «per l'anno 1995».

1.48

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esenzione dall'INVIM delle transazioni derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare Comunale)

Sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, così come applicata ai sensi dell'articolo 4, n. 17 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli incrementi di valore degli immobili alienati dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica».

1.55

CHERCHI, MORANDI, CRESCENZIO, MANTOVANI, BONAVITA

Art. 10.

Al comma 1, dopo le parole: «al 10», aggiungere le parole: «esclusi i prodotti derivati dall'attività di pesca».

1.49

ORLANDO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al comma 2, lettera a), eliminare le parole da: «e dei medicinali da banco» a «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539».

1.50

PEPE, MONTELEONE, XIUMÈ, MARTELLI, BRIENZA

Al comma 2, lettera a), (variazione di aliquote) eliminare le parole da: «e dei medicinali da banco» a «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539».

1.50-bis

CURTO, PACE

Al comma 2, lettera a), eliminare le parole da: «e dei medicinali da banco» a «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539».

1.51

BINAGHI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03)».

1.52

FERRARI, ORLANDO, BORRONI

Al comma 2, lettera b), numero 1, prima della parola: «carni» inserire «animali vivi della specie bovina e suina».

1.53

ORLANDO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al comma 2, lettera b), dopo il punto 2 aggiungere il punto:

«3) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere buffalo, suino».

1.54

FARDIN, SELLITTI, GUBBINI, BALDELLI, MODOLO, BARRA

Art. 14.

Sopprimere le parole da: «destinate ad uso abitativo» fino a: «attività connesse».

1.56

FERRARI, ORLANDO

Aggiungere il seguente secondo comma:

«All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 1995";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "15 marzo 1995" sono sostituite con le seguenti: "15 aprile 1995", e le parole: "15 giugno 1995" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 1995";

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 1995";

e) al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 1995".

1.57

SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIPALDI, CURTO, CUSIMANO, RECCIA, PACE, MOLINARI, PEDRIZZI, MISSERVILLE, BERSELLI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non si applicano alle zone di montagna, come definite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE».

1.58

DUJANY

Art. 15.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria».

1.59

COSTA, THALER

Art. 16.

Sopprimere l'articolo

1.60

GUGLIERI, PODESTÀ

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: "arte o professione", sono aggiunte le seguenti: "a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma".

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

"Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia opera-

zioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c), e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b), e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili".

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

"01. La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione".

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

"1-bis. Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza".

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: "e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta".

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: "operazioni esenti" sono inserite le seguenti: "o escluse dal campo di applicazione dell'imposta".

1.61

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono in fine aggiunte le parole: "a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari";

b) al terzo comma, lettera f), sono in fine aggiunte le parole: "a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari".

1.62

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

1.63

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1.000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.111.490 per 1.000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1.000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1.000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1.000 kg e per combustione da lire 282.820 a lire 359.220 per 1.000 kg».

L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento, è di lire 911.040 per 1.000 litri.

1.64

FALQUI, ROCCHI, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, LUBRANO DI RICCO, MANCUSO, MANCONI, PIERONI

Sopprimere il comma 2.

1.65

GUGLIERI, PODESTA

Al comma 2, sostituire le parole: «è aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale.» con le seguenti: «è aumentata dal 13 al 20 per cento dell'aliquota normale.»

1.66

CORMEGNA, NAPOLI, BONANSEA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. - L'aumento non si applica agli impieghi per lavorazioni da effettuare nelle aziende agricole condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella relativa gestione previdenziale ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Al minor gettito derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 50 miliardi annui, si provvede per il triennio 1995-1997 parzialmente utilizzando, per il medesimo triennio, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725».

1.67

FERRARI Francesco, ORLANDO

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere il riferimento al comma 4 e al comma 5.

1.68

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere il riferimento al comma 6.

1.69

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Art. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: «le parole» «27 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento» «, con le seguenti:», dopo le parole: «dell'imposta lorda» inserire le seguenti: «sempre che il reddito imponibile non superi l'importo di lire 70 milioni».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La limitazione di cui al comma precedente non si applica per gli oneri indicati alle lettere g), h), i), dell'articolo 13-bis, comma 1, del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1986, n. 917».

1.71

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Art. 19.

L'articolo 19 (aumento dell'aliquote dell'IRPEG), è abrogato.

1.72

CURTO, PACE

Sostituire l'articolo 19 con i seguenti:

«Art. 19.

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitino arti o professioni o attività di impresa nonchè quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in esse previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5. Sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 1995 all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'Ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonchè per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994;

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994.

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'articolo 46, primo comma, e dell'articolo 47, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'Ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'articolo 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

d) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

e) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme alla Concessionaria incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

f) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 15 febbraio 1995;

g) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

h) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

i) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;

l) dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (per la complessità della materia degli scambi intracomunitari, nella compilazione degli elenchi, nella tar-

diva presentazione che non significa omessa, errori di carattere formale nella scritturazione, eccetera) (legge n. 427 del 29 ottobre 1993 che ha convertito il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993 - disciplina IVA delle operazioni intracomunitarie).

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto la somma di lire 1.000.000 per le ditte individuali, lire 1.500.000 per le società di persona, lire 2.500.000 per le società di capitale aventi un capitale sociale inferiore a 5 miliardi di lire e lire 5.000.000 per le società di capitale aventi un capitale sociale superiore ai 5 miliardi di lire. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento.

6. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta del valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle sopratasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la sopratassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

7. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

Art. 19-bis.

1. All'articolo 115, comma 2, lettera e-bis) ultimo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "non sia superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore a cinque". La disposizione modificativa di cui sopra ha effetto dal 1° gennaio 1995.

Art. 19-ter.

1. Le aziende che hanno usufruito per più di 10 unità lavorative della Cassa integrazione salariale straordinaria qualora conseguano utili

di bilancio nello stesso anno di utilizzo della CIGS o nei due anni successivi, sono tenuti a rimborsare il relativo importo all'INPS fino alla concorrenza del 50 per cento dell'utile lordo conseguito.

L'importo, detraibile dalle imposte sul reddito, deve essere versato con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio che certifichi il risultato economico positivo.

Per gli utilizzi della CIGS avvenuti nel 1994 il rimborso è dovuto nella misura del 50 per cento».

1.73

ZACCAGNA, VENTUCCI, ROMOLI, D'ALI

Art. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua formazione, a tassazione nel momento della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal 1° aprile 1995 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquota rispettivamente 1, 1,5, 2, 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi (mod. 740); alla istituzione di apposite procedure per il controllo della dichiarazione e della consistenza patrimoniale anche attraverso l'eliminazione del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Sempre con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede infine alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

1.74

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per l'anno fiscale 1995 è istituito un importo patrimoniale straordinario pari al 7 per mille sul valore nominativo dei titoli di stato emessi e collocati sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto da valersi in sede di rimborso del capitale. Non sono soggetti a tale imposta patrimoniale i titoli che verranno resi nominativi entro il 30 giugno 1995.

2. Il Governo è delegato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione ad emanare le norme per l'applicazione del comma precedente».

1.75

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con «40 per cento».

Al comma 3, sostituire le parole: «60 per cento» con: «80 per cento».

1.76

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Art. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

Al comma 3, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

1.77

ZACCAGNA, D'ALÌ, VENTUCCI, ROMOLI

Art. 25.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.78

ZACCAGNA, D'ALÌ, VENTUCCI, ROMOLI

Art. 27.

Al comma 1, sopprimere i punti b) e d).

1.79

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Al comma 2, alla terza riga, dopo la frase: «tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995» inserire: «ovvero deliberati in data anteriore al 1° gennaio 1995 ma non ancora conclusi».

1.80

LA RUSSA, PEPE

Art. 29.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dai relativi redditi» con le altre: «, indistintamente, dai redditi di impresa o derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice».

1.81

D'ALÌ, ROMOLI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Art. 31.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «le spese di partecipazione a convegni» fino alla fine del comma.

1.82

THALER, DUJANY, COSTA

Art. 32.

Sopprimere l'articolo.

1.83

BERSELLI

Art. 34.

Dopo l'ultimo periodo del comma 3, aggiungere il seguente: «La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi».

1.84

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA, ROMOLI

Art. 37.

Sopprimere il comma 1.

1.85

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Art. 39.

*Sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le parole:
«nella misura del 27 per cento».*

1.86

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

Art. 41.

Sopprimere l'articolo.

1.87

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BER-
GONZI, DIONISI

«Art. ...

Ferma restando la rivalutazione annuale dei limiti di reddito come previsto dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto citato, gli importi dell'assegno per il nucleo familiare sono aumentati del 15 per cento per i nuclei familiari di 3 componenti, del 23 per cento per i nuclei di 4 componenti, del 40 per cento per i nuclei di 5 componenti, del 50 per cento per i nuclei di 6 componenti, del 65 per cento per i nuclei di 7 o più componenti.

Sugli importi così ottenuti viene, altresì, applicato l'aumento di 20.000 lire per ogni figlio con esclusione del primo, previsto dal comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

Conseguentemente all'articolo 1 ridurre gli importi.

1.88**FRONZUTI**

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

59ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE CONSULTIVA****(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse**

(Parere alla 5ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D'ALÌ dichiara in primo luogo di non concordare con i toni drammatici con cui viene dipinta la situazione italiana, anche perchè probabilmente cominciano a concretizzarsi i positivi risultati della manovra economica approvata dal precedente Esecutivo specialmente in tema di condono edilizio, di concordato e di conciliazione giudiziale; a proposito di quest'ultima ritiene che per favorire una maggiore adesione all'istituto della conciliazione giudiziale occorra rivedere opportunamente la legge n. 516 del 1982.

L'oratore, dopo aver comunque considerato negativo l'aumento di circa un punto della pressione tributaria conseguente alla manovra in esame, si sofferma in particolare su alcuni aspetti del provvedimento.

Con riferimento all'articolo 4, egli ritiene vessatorio l'aumento di un punto percentuale della «tassa sulla salute», mentre dichiara di concordare con le affermazioni del presidente Favilla per quanto riguarda l'armonizzazione e la razionalizzazione dell'IIVA nel settore zootecnico. Gli articoli 11, 12 e 13 sembrano di modesta rilevanza e di scarso gettito, laddove gli articoli 14 e 15, che colpiscono peraltro un settore già sufficientemente inciso in occasione della manovra di fine 1994, sollevano notevoli perplessità in merito al reale conseguimento dei maggiori gettiti attesi. La riduzione, prevista nell'articolo 18, dell'aliquota di detrazione su alcuni oneri deducibili non può essere condivisa poichè, tra l'altro, potrebbe indurre un fenomeno di maggiore evasione da parte di alcuni

lavoratori autonomi; altrettanto negativa è la previsione contenuta nell'articolo 19 di un aumento dell'1 per cento dell'IRPEG che va ad incidere sul settore produttivo della nostra economia. L'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista, a fini parzialmente diversi, negli articoli 22 e 23 risulta troppo alta, cosa questa che potrebbe disincentivare l'adesione al meccanismo disegnato dai citati articoli con conseguente pregiudizio per il gettito atteso. Dopo essersi espresso negativamente sul contenuto dell'articolo 32 in tema di tassazione di somme e valori liquidati in occasione della composizione di controversie di lavoro (che hanno valore meramente risarcitorio), dichiara di nutrire forti perplessità sul gettito derivante dagli articoli da 36 a 40. Si riserva infine di esprimere un giudizio compiuto sul provvedimento nel prosieguo dell'esame.

Il senatore GUGLIERI preannuncia che presenterà in 5ª Commissione alcuni emendamenti. Il primo, in tema di conciliazione giudiziale, permetterà anche ai Comuni la possibilità di conciliare le controversie in materia di ICI e di ICIAP; il secondo proporrà la soppressione dell'articolo 16, su cui dichiara di non concordare, mentre il terzo modificherà la norma di cui all'articolo 17, comma 2 in tema di aumento dell'aliquota agevolata per il gasolio ad uso agricolo al fine di evitare, o per lo meno diminuire, lo «spiazzamento» degli agricoltori italiani rispetto a quelli stranieri.

Interviene quindi il senatore PAINI, il quale sottolinea come l'entità dello *stock* di debito pubblico finora accumulato e gli interessi che debbono essere corrisposti annualmente per remunerare i titoli in scadenza rappresentino il vero problema della finanza pubblica del nostro Paese; ciò è tanto più vero se si considera che un aumento di un punto dei tassi di interesse significa maggiori esborsi per lo Stato per circa 16.000 miliardi. Stante questa situazione sarebbe più opportuna, a suo parere, un'azione più decisa sul versante del debito pubblico attraverso una qualche forma di consolidamento o di una diminuzione sensibile dei tassi di interesse corrisposti sui titoli, prevedendone per esempio la riduzione ad un livello prossimo al tasso di inflazione programmato. Nella manovra attuata dal Governo - continua l'oratore - si sarebbero forse potuti conseguire maggiori risparmi di spesa (al di là di quelli effimeri previsti), per esempio agendo in maniera decisa sul sistema previdenziale con l'abolizione delle cosiddette «pensioni *baby*» per i dipendenti pubblici e con la revisione di tutto il sistema delle pensioni di invalidità. C'è da dire che comunque l'aumento della pressione fiscale indotto dalla manovra porterà inevitabilmente con sé una contrazione dei consumi e quindi una diminuzione della produzione e dell'occupazione; in quest'ottica risulta preoccupante l'aumento della tassazione a carico delle società. Preannuncia comunque un giudizio finale favorevole sul provvedimento.

Il senatore BERSELLI, dopo aver ribadito la protesta del proprio Gruppo per la mancata assegnazione del provvedimento anche alla Commissione finanze e tesoro, dichiara di non considerare il decreto-legge in esame di carattere strutturale: per essere più precisi, si tratta di una manovra «tampone e contingente» che spiega effetti permanenti nel tempo. Carattere strutturale avrebbe, per esempio, una manovra decisa,

anche se equa, sul sistema previdenziale; per tali motivi dichiara di non poter esprimere un giudizio positivo sul provvedimento che è, a suo parere, assolutamente inadatto a perseguire obiettivi di risanamento della finanza pubblica.

Passando al merito egli dichiara di non poter concordare sul contenuto dell'articolo 32 relativo alla tassazione delle somme corrisposte in occasione di controversie di lavoro, in quanto una dottrina ed una giurisprudenza consolidate hanno ritenuto non tassabili fino ad oggi tali somme; peraltro occorrerebbe approfondire l'eventuale costituzionalità della norma in relazione all'articolo 35 della Costituzione.

Dopo aver espresso perplessità sul gettito previsto dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 33, l'oratore sottolinea il pericolo che l'aumento dei prodotti petroliferi possa indurre maggiore inflazione. Lo stesso riordino delle aliquote IVA fa sorgere alcune perplessità, mentre la manovra di riduzione dei trasferimenti agli enti locali per circa 600 miliardi si ridurrà alla fine in un semplice aumento della pressione tributaria a carico dei contribuenti, dovuta ad un probabile aumento dell'ICI. Allo stesso modo, egli dichiara di dissentire sulle disposizioni dell'articolo 18 in materia di oneri deducibili, in quanto con esse, da un lato vengono ad essere colpiti contribuenti meritevoli di tutela (coloro che accendono mutui per l'acquisto della prima casa), mentre dall'altra si favoriranno forme di evasione da parte di alcune categorie di professionisti per un «allentamento» del contrasto di interessi tra le parti. Preannuncia infine la posizione contraria del proprio Gruppo sul provvedimento.

Il senatore CADDEO - che interviene successivamente - sottolinea la necessità di una pronta approvazione del provvedimento, in quanto, data la delicata situazione finanziaria del nostro Paese, occorre dare ai mercati positivi segnali di assicurazione. La manovra varata dal Governo risulta adeguatamente equa ed equilibrata, in quanto colpisce praticamente tutte le categorie di contribuenti, attuando un intervento che è sicuramente strutturale rispetto ad altri che avevano carattere di temporaneità, varati negli anni passati. L'oratore rammenta poi la necessità di una più decisiva azione a favore dell'occupazione soprattutto nelle aree depresse del Sud, in relazione alle quali occorre attivare tutti gli strumenti, anche finanziari, disponibili sia a livello interno che comunitario. Dopo essersi espresso favorevolmente sulle misure riguardanti il riassetto delle aliquote IVA e su quelle contro l'elusione, egli sottolinea l'opportunità di «allentare» il blocco delle assunzioni negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie. Invita infine il Governo a risolvere un annoso contenzioso tra Stato e regione Sardegna in merito al versamento a quest'ultima di quota dell'IRPEF sui lavoratori dipendenti che prestano la loro opera in Sardegna.

Il senatore ROMOLI esprime un giudizio sostanzialmente negativo sulla manovra impostata dal Governo che sembra essere molto simile alle manovre episodiche e contingenti degli anni passati attuate con il solo fine di acquisire maggior gettito senza alcuna attenzione ai problemi strutturali della nostra economia. Passando al merito del provvedimento, egli esprime forti dubbi sulla misura antielusiva contenuta nell'articolo 15, che alla fine non potrà non comportare una diminu-

zione di gettito. Altrettanto negativamente l'oratore si esprime in merito all'articolo 18 in materia di riduzione di alcuni oneri deducibili, poichè in tal modo oltre a spiazzare alcuni contribuenti che per esempio hanno acceso mutui per l'acquisto della prima casa, si incentiva anche l'evasione da parte di alcuni professionisti venendo ad essere meno significativo il contrasto di interessi tra le parti. L'aumento poi di un punto percentuale dell'aliquota IRPEG non potrà che indurre fenomeni di evasione e di «spiazzamento» delle imprese italiane soggette ad una fiscalità troppo accentuata.

Il senatore COSTA, pur riconoscendo la necessità e l'urgenza della manovra attuata con il provvedimento in esame, evidenzia che il continuo mutare della legislazione tributaria e l'eccessiva pesantezza della pressione fiscale potranno indurre in futuro seri problemi all'apparato produttivo del Paese. In merito all'articolo 23 e comunque alle previsioni di cui alla «legge Amato», egli auspica che vengano approntati provvedimenti tesi ad un riaccorpamento a livello territoriale locale dei vari istituti di credito, al fine di incentivare la loro operatività nel territorio su cui insistono. A proposito dei tagli nel settore del pubblico impiego, egli stigmatizza la tendenza a drenare risorse in tale settore, sottolineando come una politica molto più corretta ed efficace sarebbe quella di razionalizzare tale comparto al fine di offrire servizi pubblici sempre più in linea con la richiesta dei cittadini. L'oratore termina il proprio intervento esprimendosi negativamente sull'articolo 18 in tema di riduzione degli oneri deducibili ed invitando infine il Governo e le forze politiche ad occuparsi con maggior determinazione del devastante problema della disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il senatore PAGLIARINI dichiara di condividere le preoccupazioni evidenziate da coloro i quali affermano che la pressione fiscale sull'apparato produttivo e sugli operatori in genere potranno avere negativi effetti per il futuro, anche se occorre riconoscere, nel momento contingente, la necessità di un intervento volto a rafforzare il processo di risanamento della finanza pubblica, dando per esempio significativi e positivi segnali ai mercati. È concreta la possibilità di stabilizzare e poi diminuire nei prossimi anni il rapporto tra debito e prodotto interno lordo (PIL), senza di che verrebbe a prodursi un circolo vizioso costituito da aumenti dei tassi di interesse, aumento del debito pubblico, indebolimento della lira, maggiore inflazione.

Il senatore VIGEVANI riconosce che sarebbe stato preferibile operare maggiormente sul versante del contenimento delle spese, anche se una manovra urgente in corso d'anno non può probabilmente fare a meno di opportuni incrementi di entrata. Rispondendo ad alcune considerazioni del senatore Painsi, fa presente che la politica di perseguire negli anni avanzi primari sempre più consistenti è ragionevole, in quanto metterà nelle condizioni di cominciare a restituire, a mano a mano, parte dello *stock* di debito pubblico accumulato e comunque di stabilizzare e poi diminuire il rapporto debito-PIL. Dopo aver rilevato che l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IRPEG non ha sollevato grandi reazioni da parte degli interessati, si dichiara favorevole a quanto previsto dall'articolo 32

in materia di tassazione di somme liquidate in occasione di composizione di controversie di lavoro.

Il senatore CAVITELLI dichiara che il provvedimento, anche se non perfetto, è comunque necessario per allestire la pressione dei mercati sulla nostra moneta. Le obiezioni avanzate circa un eccessivo ricorso a maggiori entrate, rispetto a quelle ottenute con la manovra di fine 1994 dal precedente Governo, non possono essere condivise in quanto proprio quella manovra era carente sul versante delle entrate.

Il senatore VENTUCCI, pur dichiarando di non condividere il provvedimento nel suo complesso, si dichiara favorevole alle misure previste dagli articoli 34 e 35 in materia di acquisizione di dati degli operatori nelle operazioni intracomunitarie. Anche in questo caso si poteva fare di più, egli afferma, pur se le disposizioni contenute nei citati articoli rappresentano un primo passo per allinearci agli altri paesi comunitari. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti, alcuni dei quali produrranno maggiori entrate come per esempio nel settore dei monopoli.

Il sottosegretario CALEFFI, in sede di replica, rappresenta le difficoltà incontrate dal Governo nell'elaborare una manovra correttiva dei conti pubblici che, a fronte dell'urgenza e dell'ampiezza degli interventi necessari, perseguisse nel contempo obiettivi di razionalizzazione, equità e contenimento della ricaduta inflazionistica. In tale ottica, il Governo si è attenuto scrupolosamente alla migliore tecnica legislativa possibile, nel pieno rispetto dell'ordinamento vigente. La complessità del provvedimento in esame deriva peraltro dalla complessità dei fenomeni cui esso tenta di dare soluzione.

Rileva tuttavia con soddisfazione come tutti gli intervenuti abbiano riconosciuto la sostanziale equità della manovra proposta.

Quanto al rischio di penalizzare i settori produttivi paventato da alcuni senatori, il Sottosegretario fa presente che sulle misure adottate c'è stato un confronto con le parti interessate, dopo aver preso in considerazione anche interventi alternativi.

Alcuni senatori hanno poi espresso dubbi sul carattere strutturale della manovra: al contrario, solo il 36 per cento delle misure in essa previste ha carattere straordinario, mentre tutte le altre garantiranno un gettito permanente, equamente distribuito tra consumi e reddito.

Per quel che riguarda le misure adottate con riferimento alle aliquote IVA, il Governo si è trovato di fronte all'esigenza di conciliare l'imprescindibile processo di armonizzazione comunitaria delle aliquote con la necessità di reperire immediati aumenti di gettito. Tenuto conto delle esigenze di carattere distributivo e di contenimento al minimo del prevedibile impatto sul livello dei prezzi di mercato, sono state pertanto adottate le misure più adatte allo scopo.

Il Governo ha peraltro tenuto nella massima considerazione l'obiettivo di realizzare un equo bilanciamento tra imposte dirette ed imposte indirette. A tale proposito, il Sottosegretario preannuncia altresì la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa in materia di tassazione delle plusvalenze condiviso da molte parti politiche.

La manovra presentata dal Governo è volta dunque a conseguire una razionalizzazione del settore tributario attraverso una molteplicità

di strumenti: tra questi, egli cita la sistemazione di posizioni pregresse per quel che riguarda le operazioni di fusioni e scissioni societarie, la liberazione dei fondi in sospensione d'imposta, l'obbligo di una maggiore chiarezza nei bilanci delle imprese, il perseguimento della linea di tendenza già avviata nel settore bancario con la «legge Amato», successivamente recepita nel recente testo unico.

La manovra si inserisce peraltro nell'ambito di alcune compatibilità obbligate; nulla vieta tuttavia di ipotizzare alcune modifiche su singole norme, anche in considerazioni delle diverse finalità che ne sono alla base sempre tuttavia in un'ipotesi di invarianza di gettito.

Dopo aver dichiarato di accogliere i suggerimenti avanzati da alcuni senatori in materia di elenchi riepilogativi, il sottosegretario Caleffi si sofferma quindi su alcune questioni più specifiche.

In primo luogo, egli riconosce che il regime IVA per gli animali vivi rappresenta un nodo di grande rilievo, in merito al quale non deve comunque essere sottaciuto il processo di riordino già avviato dal Governo con riferimento alle aliquote dei vari prodotti alimentari. Egli accoglie l'invito avanzato a riconsiderare l'aliquota del 19 per cento, ricordando che essa riguarda comunque la fase intermedia. Per quel che riguarda in particolare gli agricoltori in regime forfettario, è necessario peraltro evitare le prevedibili, sia pur modeste, perdite di gettito, alle quali occorrerebbe trovare una compensazione.

Con riferimento all'aumento dell'aliquota del gasolio per l'agricoltura, egli ricorda l'annoso «braccio di ferro» tra Governo e Parlamento, che ha comportato continui ritocchi dell'aliquota in questione. Nella attuale fase congiunturale, tale misura è motivata dall'esigenza di coinvolgere tutte le parti sociali nello sforzo di contenimento dei conti pubblici, tanto più che ultimamente è stato riscontrato un aumento abnorme nei consumi di detto carburante, tale da legittimare il sospetto di abusi.

Quanto alla richiesta di chiarimenti del presidente Favilla in ordine agli aumenti di imposta sui consumi energetici, il rappresentante del Governo assicura quindi che esso non si applica agli usi industriali, per i quali resta in vigore la normativa attualmente vigente.

Per quel che riguarda le misure relative alle operazioni societarie, altro tema sollevato dal presidente Favilla, egli rileva che il gettito stimato è in funzione della prevedibile valutazione di convenienza da parte dei titolari di impresa. Qualora il Parlamento ritenesse che una riduzione delle imposte in questo campo favorirebbe un maggiore ricorso agli istituti previsti, il Governo è disponibile ad approfondire la questione.

Il presidente FAVILLA chiede al Sottosegretario l'orientamento del Governo in ordine alla possibilità di incentivare la trasformazione in capitale dei fondi rischi degli istituti di credito, ormai per la maggior parte divenuti riserve.

Il sottosegretario CALEFFI ritiene che tale misura si inserisca nella logica della manovra predisposta dal Governo, riservandosi peraltro di valutare tale eventualità.

Il Sottosegretario risponde quindi al quesito postogli dal senatore Vigevari in merito alla possibilità di acquisire all'erario i proventi del sovrapprezzo applicato dall'Enel per la riconversione di centrali nu-

cleari. A tale proposito, egli informa che fino al 1998 non sarà possibile acquisire dette somme all'erario poichè il rimborso delle quote di spettanza dell'Enel avrà termine solo nel 1997, mentre nel 1998 dovranno essere corrisposti i relativi interessi.

Egli conclude svolgendo alcune considerazioni in ordine agli oneri deducibili auspicando che la contrapposizione di interessi contrastanti consegua l'obiettivo di far emergere una base imponibile a tutt'oggi sotterranea.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che, al fine di concludere l'esame del disegno di legge n. 1416, la Commissione è convocata oggi pomeriggio alle ore 15,30 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 12,20.

60ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
FAVILLA*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente FAVILLA propone di trasmettere alla Commissione bilancio un parere favorevole sul provvedimento in titolo, che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

In primo luogo, premesso un sostanziale consenso sulla urgenza e sull'ampiezza della manovra da adottarsi, propone di esprimere viva preoccupazione per il ricorso sempre più frequente, nelle manovre di finanza pubblica, ai tagli dei trasferimenti agli enti locali, così come disposto anche dall'articolo 3 del provvedimento in esame, che non tiene sufficientemente conto delle necessità operative di tali enti. Peraltro, detti tagli - se inevitabili - dovrebbero per lo meno essere accompagnati

da una riconsiderazione generale del grado di autonomia impositiva di tali enti, per evitare rischi di indebitamento in sede periferica.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 8, relativamente al personale degli enti locali territoriali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, il Presidente propone di osservare che la previsione di un limite appare inopportuna o, quanto meno, che esso dovrebbe tener conto della normativa di blocco delle assunzioni che interessa da tempo anche tali soggetti.

Il senatore CAVITELLI propone di fare riferimento all'organico massimo registrato nelle dotazioni organiche degli enti locali negli ultimi anni.

La senatrice SARTORI esprime preoccupazione per il personale assunto dagli enti locali a tempo determinato e propone di inserire nel parere un'osservazione volta a suggerire l'esclusione dal blocco delle assunzioni di tale categoria di personale.

Il presidente FAVILLA accoglie la proposta della senatrice Sartori. Per quanto concerne poi le disposizioni in materia di IVA recate dall'articolo 10, egli ritiene opportuno prospettare l'estensione dell'aliquota IVA del 16 per cento anche alle operazioni relative agli animali vivi della specie bovina e suina.

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 15 in materia di misure antielusive, fa presente che esse, pur se condivisibili negli obiettivi, potrebbero risultare di difficile applicazione, con particolare riferimento al settore della locazione finanziaria degli immobili; propone pertanto di esprimere nel testo del parere la preoccupazione della Commissione a questo riguardo.

Il senatore VENTUCCI propone di inserire, nel parere, un'osservazione negativa sull'articolo 12, con il quale contrariamente alle linee di tendenza comunitarie, si introduce una tassazione che, penalizza le opere di ingegno.

Dopo un intervento del senatore FARDIN, il Presidente FAVILLA si dichiara disponibile ad inserire nel parere il suggerimento del senatore Ventucci.

Concorda la Commissione.

Con riferimento all'articolo 17, recante misure in materia di accise, il Presidente rileva poi che nel corso del dibattito molti membri della Commissione si erano espressi in senso contrario all'ulteriore aumento dell'imposizione sul gasolio utilizzato in agricoltura, che penalizza fortemente molti comparti produttivi agricoli (anche in relazione alla concorrenza internazionale), che hanno peraltro già subito aumenti della stessa natura in tempi recentissimi.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di detrazione per oneri, contenute nell'articolo 18, egli ritiene che dovrebbe essere segnalato il rischio che una diminuzione della percentuale di detrazione, oltre a ridurre fortemente il contrasto di interessi, penalizzi alcune iniziative

caratterizzate da un alto valore sociale, quali quelle dirette all'acquisto della prima casa e quelle relative alla diffusione di sistemi di previdenza integrativa.

Con riferimento infine agli articoli da 21 a 26, in materia di tassazione delle imprese, ritiene che effetti positivi sul grado di adesione dei soggetti interessati, e quindi sul gettito, potrebbero derivare da: una lieve riduzione delle misure delle imposte sostitutive ivi previste; l'estensione delle norme sull'affrancamento delle riserve anche ai fondi rischi; e, infine, l'eliminazione, per quanto riguarda gli enti creditizi, delle disposizioni di cautela recate dal comma 1 dell'articolo 25. Ritiene quindi indispensabile segnalarlo nel testo del parere.

Il senatore GUGLIERI prospetta l'opportunità di introdurre altresì un riferimento alla possibilità per gli enti locali di avvalersi della conciliazione di cui all'articolo 42 per i tributi di loro competenza.

Il senatore CAVITELLI esprime perplessità sulla proposta del senatore Guglieri, a causa dei rischi di discriminazione nei confronti dei cittadini che essa potrebbe determinare.

Il presidente FAVILLA ritiene che il procedimento della conciliazione offra invece sufficienti garanzie, anche per l'intervento giudiziale della Commissione tributaria e si dichiara disponibile a integrare il parere con tale osservazione.

A giudizio del senatore PAINI, la riforma del contenzioso tributario ha già previsto che i tributi locali rientrino tra le competenze della Commissione tributaria.

Il Presidente FAVILLA, rilevata la mancanza di convergenza da parte della Commissione sulla proposta del senatore Guglieri, invita i Commissari ad esprimersi sulla medesima.

La Commissione si esprime in senso contrario alla proposta.

Il senatore FARDIN suggerisce a sua volta di introdurre nel testo del parere la proposta di estendere la detraibilità delle spese legali documentate alle persone private, nel caso delle transazioni di cui all'articolo 32.

Sulla proposta del senatore Fardin concorda la Commissione.

Il senatore VIGEVANI esprime, a titolo personale, riserve sulle osservazioni in merito alle detrazioni di cui all'articolo 18.

A maggioranza, la Commissione conferisce infine mandato al Presidente-relatore Favilla a trasmettere alla Commissione bilancio un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

73ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navali-meccaniche ed armatoriali.

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Dopo che il presidente FAGNI ha dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti al decreto-legge, interviene il sottosegretario CHIMENTI, il quale chiede un rinvio della trattazione alla prossima settimana per consentire al Ministro di approfondire il contenuto delle proposte di modifica alla luce anche del parere articolato reso dalla 5ª Commissione permanente.

Il presidente FAGNI, pur non opponendosi alla richiesta di rinvio, esprime l'auspicio che il Ministro possa sciogliere quanto prima le sue riserve, perchè la Commissione è pronta a concludere rapidamente l'esame del provvedimento allo scopo di evitare la decadenza del decreto-legge.

La Commissione conviene quindi sulla richiesta del rappresentante del Governo ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

58ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole condizionato all'introduzione d'emendamenti)

Il presidente FERRARI riferisce sul disegno di legge inteso ad ottenere – su base annua e per ciascuno degli anni del bilancio triennale 1995-1997 – una riduzione della spesa pubblica non inferiore a 8.000 miliardi di lire ed un aumento delle entrate in misura non inferiore a 16.000 miliardi.

Per quanto riguarda il contenimento della spesa pubblica, si sofferma sulla riduzione del 20 per cento dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con la legge finanziaria 1995 (accantonamenti per far fronte ad oneri di spese correnti e in conto capitale, previsti da provvedimenti legislativi in corso o da presentare), nonché sulla riduzione, secondo aliquote che variano dal 5 al 10 per cento, degli stanziamenti di bilancio delle varie amministrazioni. La facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi di bilancio può essere esercitata limitatamente alle spese relative a stipendi e altri assegni fissi; per ulteriori impegni, richiesti da motivate e documentate esigenze, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda le misure intese a modificare le entrate – prosegue il presidente Ferrari – il decreto-legge prevede una variazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto che – relativamente alle cessioni, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di carni di bovini e suini – è ridotta al 16 per cento (articolo 10, comma 2, lettera b)). La riduzione non comprende, dunque, gli animali vivi: ricorda in merito

il dibattito svoltosi in Commissione ed il parere favorevole espresso sul disegno di legge n. 158 del senatore Borroni per la riduzione dell'IVA zootecnica. Di contro, nel decreto-legge viene aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale, l'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo (articolo 17, comma 2); l'imposta passa pertanto da 88 a 224 lire per litro.

Se a ciò si aggiunge l'aumento dell'accisa sul gasolio da lire 676 a lire 747,5 per litro, stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), nonchè l'aumento dell'aliquota IVA dal 9 al 10 per cento ossia l'aumento di oltre 20 lire per litro, si giunge ad un costo del gasolio ad uso agricolo che dalle precedenti 460 lire passa a 620 lire al litro, con un aumento di circa il 35 per cento, con tutte le prevedibili gravi conseguenze a carico delle produzioni in serra, dei floricoltori, degli allevamenti avicoli.

Dopo aver quindi rilevato – in ordine alle costruzioni rurali – che l'articolo 14 del decreto-legge prevede l'applicabilità dell'aliquota del 4 per cento per le sole costruzioni rurali ad uso abitativo, escludendo le altre e specificatamente le serre che sconteranno un'aliquota del 19 per cento, il Presidente relatore si avvia alla conclusione prospettando l'opportunità di chiedere, nel parere da esprimere, un aumento dal 4 all'8 per cento dell'IVA sui mangimi integrati (nuclei) ed una riduzione dal 19 al 10 per cento dell'IVA su soia e pannelli di lino, nell'intento di porre fine alle operazioni speculative che caratterizzano tale comparto.

Si apre il dibattito.

I senatori BORRONI ed ORLANDO intervengono sui tempi previsti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO assicura che la manovra finanziaria in corso richiede sacrifici a tutti, compreso il settore agricolo, che comunque vede compensati svantaggi e vantaggi. Si tratta, egli aggiunge, di misure minime da mantenere e non si esclude una successiva manovra a breve termine.

Conclude dicendosi d'accordo ad evitare le operazioni speculative cui ha fatto riferimento il presidente Ferrari circa l'IVA sui mangimi, senza che ciò riduca gli effetti della manovra finanziaria.

Il senatore CORVINO propone di sospendere la seduta e di riprendere alle ore 15: la Commissione concorda.

(La seduta sospesa alle ore 10, riprende alle ore 15,15).

Il senatore BORRONI premette che le misure previste nel decreto-legge, peggiorano, dal punto di vista dei costi produttivi, le condizioni delle aziende agricole rispetto a quelle europee, maggiormente competitive.

Osservato poi che comprende la necessità di fare partecipare tutti i settori al risanamento finanziario del Paese, dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il Governo ha adottato, in materia di riduzione dell'IVA in zootecnia, misure contrastanti con quanto emerso negli ultimi due anni e con le stesse richieste delle categorie intese a rafforzare le capacità produttiva ed a stroncare le attività truffaldine. Il de-

creto-legge prevede una riduzione dell'IVA solo per le carni e non anche per gli animali vivi.

Conclude ricordando il parere trasmesso da questa Commissione alla Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge n. 158 da lui presentato per la riduzione dell'IVA zootecnica anche per gli animali vivi e ribadisce la necessità di tener conto di tale problema.

Il senatore CUSIMANO, premesso che il decreto-legge, stando al suo titolo, dovrebbe anche occuparsi realmente dell'occupazione nelle aree depresse, rileva la contraddizione fra quanto asserito dai sindacati circa soluzioni dolorose ma eque e non inflattive e le misure di incremento delle aliquote IVA previste nel provvedimento adottato.

Pertanto, egli aggiunge, l'IVA colpisce indiscriminatamente tutti, ricchi e poveri, come ha evidenziato il Presidente relatore circa gli obiettivi di riduzione della spesa e di incremento delle entrate.

Per quanto riguarda in particolare il taglio del 20 per cento dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria 1995, si tratterebbe, per il Ministero delle risorse agricole e forestali e alimentari, di una riduzione di 345 miliardi di lire per il 1995, di 348 per il 1996 e di 348 per il 1997.

Chiestosi poi come si possa giustificare una riduzione di finanziamenti di oltre mille miliardi per un settore debole come l'agricoltura, specie quella del Mezzogiorno, passa a soffermarsi sulla previsione di spesa di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996 come limite di impegno decennale per muti da contrarre con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito per lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale: si tratta, egli sottolinea, di una presa in giro, di «favolette», specie per le regioni come quelle meridionali che hanno un tasso di disoccupazione di oltre il trenta per cento.

Per questi motivi annuncia il voto contrario alla manovra proposta dal Governo.

Il senatore BUCCI, premesso che compito fondamentale di un Governo di tecnici è quello di dettare una terapia capace di risolvere i problemi del Paese, osserva che la manovra proposta manca di tempestività e dell'entità richiesta dalle effettive condizioni finanziarie e, soprattutto, risulta slegata dalle questioni previdenziali, sui cui il mondo finanziario internazionale attende una prova di concreta volontà di risanamento.

Osservato successivamente che si tratta di una manovra da «Prima Repubblica», che opera non con tagli alle spese ma con aumenti di entrate, il senatore Bucci pone l'accento sul comportamento contraddittorio del Ministro delle finanze; richiama la necessità di dare seri segnali alla finanza internazionale e dichiara di non condividere assolutamente la proposta governativa.

Relativamente all'aumento del prezzo del gasolio per uso agricolo, sottolinea come tale misura aggravi i costi di produzione, ampliando il *gap* delle aziende italiane. Il Gruppo di Forza Italia, conclude il senatore Bucci, considera l'entità della manovra insufficiente (peraltro, l'aumento del rendimento dei titoli di Stato peserà sul debito pubblico con altri 15.000 miliardi di lire) e pertanto esprimerà voto contrario.

Il senatore GRIPPALDI - premesso che è comprensibile che, quando la «casa comune» è in difficoltà al suo interno e nel quotidiano

confronto con i mercati finanziari internazionali, tutti siano chiamati a dare il proprio contributo di risanamento – osserva che è però necessario – pur nell'urgenza di provvedere – proporzionare il contributo alle oggettive condizioni e capacità dei cittadini.

L'agricoltura – infondatamente presunta privilegiata e di fatto rimasta «Cenerentola» nello scenario economico nazionale, sotto il profilo sia del prodotto interno lordo, sia del livello di reddito e dell'occupazione – già da tempo subisce continui «colpi di scure» del fisco, che rischiano di vanificare gli investimenti che con sacrifici si cerca di realizzare: in Sicilia – che è fra le aree più qualificate del mondo per la produzione di grano duro, delle cui elevate proprietà si occupa la scienza alimentare – sono state realizzati impianti di verticalizzazione di alta tecnologia. Evidenza quindi come lo sforzo che adesso – in aggiunta a quelli in precedenza chiesti anche sul piano previdenziale e dell'aggiornamento catastale – le si chiede di compiere, addossandosi un aumento del 35 per cento del prezzo del gasolio per uso agricolo, che da 460 lire passa a 620 lire al litro, sia veramente notevole e, oltre a danneggiare i floricoltori della riviera o gli allevatori di avicoli, rischia di decurtare seriamente il reddito degli agricoltori del Mezzogiorno e delle altre aree svantaggiate; redditi che non raggiungono certo i livelli delle zone più fortunate del nostro paese. Nelle zone in cui sono praticate la monocoltura e la coltura a rotazione (foraggio-grano) la meccanizzazione agricola ha una grande incidenza.

Successivamente osserva che l'agricoltura del Mezzogiorno si sta riducendo nelle condizioni del «re nudo», stretta da difficoltà e angosce operative endogene (gli agricoltori devono, fra l'altro, lottare ogni giorno contro l'asfittica e lenta struttura burocratica statale, parastatale, regionale e locale) ed esogene: i prodotti mediterranei, il grano duro, sono sempre più falciati sui mercati della agguerrita concorrenza internazionale (il grano duro siciliano e pugliese, nonostante le elevate proprietà genetiche alimentari, viene destinato a produzione industriale) e pone l'accento sulle recenti previsioni dell'OCSE, che confermano la crescita della quota di mercato americana e la riduzione di quella della Comunità europea. Gli effetti degli accordi in sede GATT, su cui il Gruppo di Alleanza nazionale si è dichiarato contrario, e della revisione in senso restrittivo della politica agricola comune peseranno sempre più sulla debole agricoltura meridionale, costretta a subire la concorrenza perfino delle produzioni frutticole californiane.

Avviatosi alla conclusione, il senatore Grippaldi, facendo appello ad uno unanime atteggiamento di tutte le forze politiche, dichiara di ritenere opportuno che, nel parere sul decreto-legge da trasmettere alla Commissione di merito, si chieda che l'aumento del prezzo del gasolio per uso agricolo non gravi sugli agricoltori del Mezzogiorno e delle aree svantaggiate e di montagna, applicandosi una deroga conforme ai principi cui si ispira la normativa nazionale e quella comunitaria.

Il senatore ORLANDO fa osservare che negli interventi svolti sono emerse posizioni esattamente speculari rispetto a quelle evidenziatesi in occasione dell'esame della legge finanziaria; è il caso delle considerazioni testè avanzate, dal senatore Bucci circa l'aumento del costo del debito pubblico, coincidenti con quanto ebbe a suo tempo ad affermare il senatore Cavazzuti del Gruppo progressista. Evidenziata quindi una

continuità oggettiva negli intrinseci aspetti della questione pensionistica, il senatore Orlando dichiara di condividere le valutazioni del senatore Cusimano sulle aree depresse, e giudica la manovra governativa subdola nei suoi intenti, che sono di natura monetaristica e non economica e portano ad acuire le difficoltà strutturali in cui si trova il settore agricolo, specie nel Meridione.

Avviatosi alla conclusione, il senatore Orlando riferisce le preoccupazioni degli operatori del settore della pesca per l'aumento delle aliquote IVA, che rischia di causare uno stato di crisi, e giudica negativamente l'aumento dell'IVA per il gasolio agricolo.

Il senatore ROBUSTI rileva che la teoria «del lamento» dovrebbe essere applicata in modo più mirato e specifico, indicando, nell'ambito di una situazione generale, quali posizioni possono essere difese. Osservato poi che l'incidenza dei costi di gasolio nella produzione agricola è diversificata in relazione alle diminuzioni delle aziende e al tipo di coltura dichiara difendibili i comparti della serricoltura e degli allevamenti avicoli e si sofferma ad evidenziare come i prezzi agricoli garantiti dalla Comunità siano in crescita, data la svalutazione dell'ECU verde.

Si dice infine favorevole ad includere gli animali vivi nella riduzione dell'aliquota IVA.

Il senatore NATALI osserva che il titolo del disegno di legge è contraddittorio rispetto al contenuto e che, come conseguenza delle misure adottate, aumenterà l'esodo dalle campagne.

Dichiara quindi superfluo e inaccettabile far soffrire un settore che è già in sofferenza, ed evidenzia l'importanza dell'agricoltura e del patrimonio ambientale nel rendere più accettabile il moderno sistema di vita.

Rilevato poi che, con gli strumenti adottati, gli obiettivi della manovra risultano falliti in partenza, il senatore Natali si chiede come si possa pensare di eliminare l'enorme debito pubblico (operazione che richiede ben altri massicci interventi) strappando qualche lira ad un settore debole. Conclude annunciando voto contrario.

Il senatore BORGIA, rilevato lo spessore degli interventi svoltosi, riconosce l'importanza delle misure proposte negli articoli 8,9 e 10 del decreto-legge.

Evidenzia quindi che l'allora ministro del tesoro Dini ebbe già ad enunciare, in sede di esame della legge finanziaria 1995, che sarebbe stata necessaria una seconda manovra, quale quella che è stata ora presentata al Parlamento.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO intervenendo in sede di replica, osserva preliminarmente che l'impossibilità da parte delle imprese agricole di affrontare certi costi deriva dalla mancanza di una politica agraria degna di questo nome. Adesso, egli aggiunge, la manovra presentata, mira a dare credibilità sul piano internazionale, confermando che la politica agraria è un anello della politica economica, non un fatto residuale. È in questa ottica, egli conclude, che va inquadrata la posizione del Governo, che non intende mancare di riguardo alle verità emerse.

La Commissione quindi conferisce al presidente Ferrari l'incarico di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole condizionato all'introduzione delle seguenti modifiche al testo del decreto-legge: 1) all'articolo 2, comma 1 dopo le parole: «per rate ammortamento mutui» aggiungere le seguenti parole: «e per interventi nel settore agroalimentare» (proposta dai senatori Cusimano, Moltisanti, Reccia, e Natali); 2) all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), sostituire il numero 1 con il seguente: «1) animali vivi della specie bovina compresi gli animali del genere bufalo, e suina» (proposta dal presidente Ferrari e dai senatori Orlando e Borroni); 3) all'articolo 14, sopprimere le parole da: «destinate ad uso abitativo» fino a: «attività connesse» (proposta dal presidente Ferrari e dai senatori Orlando e Borroni); 4) dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente: «articolo 14-bis. Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non si applicano alle zone di montagna, come definite dall'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE» (proposta dal presidente Ferrari e dal senatore Dujany; 5) all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2.bis - L'aumento non si applica agli impieghi per lavorazioni da effettuare nelle aziende agricole condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ai sensi della legge 2 agosto 1990 n. 233. Al minor gettito derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 50 miliardi annui, si provvede per il triennio 1995-1997 parzialmente utilizzando, per il medesimo triennio, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725» (proposta dal presidente Ferrari dopo avere riformulato - togliendo, su richiesta del senatore Grippaldi, il riferimento all'imprenditore a titolo principale - un precedente testo).

Nel parere si chiede infine - su proposta del presidente Ferrari - l'armonizzazione delle aliquote IVA tra prodotto finale (mangimi integrati-nuclei) ed aliquote IVA dei singoli componenti (soia, mais etc...) in modo da evitare possibili distorsioni nei flussi produttivi.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

104ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
FERRARI Karl

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ZANETTI risponde all'interrogazione n. 3-00470 rilevando che nel sistema industriale italiano il 37 per cento delle imprese hanno dimensioni piccole e medie, mentre in Germania esse sono il 27 per cento, in Francia il 20 per cento e in Gran Bretagna il 15 per cento del totale: nel panorama delle attività produttive nazionali, esse hanno costituito non soltanto un elemento di grande adattabilità alle diverse fasi del ciclo economico ma un fattore di notevole dinamismo imprenditoriale, con riflessi estremamente positivi anche dal punto di vista occupazionale. Lo sviluppo delle imprese minori è reso più difficoltoso per la diffusa sottocapitalizzazione, per la difficoltà di accedere al credito e, più in generale, per una maggiore vulnerabilità alle crisi congiunturali: il sostegno di cui esse hanno bisogno, pertanto, dovrà mirare soprattutto alla qualità dei prodotti attraverso innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto e allo sviluppo della concorrenza attraverso nuovi investimenti nella ricerca. In tale ottica le infrastrutture, la formazione, la capacità di innovare, la certificazione di qualità, il *marketing*, le forme consortili saranno gli elementi strategici decisivi: le imprese minori, infatti, mostrano maggiori difficoltà nella competitività internazionale per ragioni di carattere strutturale in quanto non hanno sufficienti capacità finanziarie, non possono accedere al mercato dei valori mobiliari, non sono assistite da *merchant bank*, non usufruiscono di fondi chiusi e di *venture capital*.

Il sottosegretario Zanetti, quindi, riferisce analiticamente su alcune normative a sostegno della piccola e media industria, in particolare la legge n. 1329 del 1965, il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, le leggi n. 46 del 1982 e n. 317 del 1991: quest'ultima - egli

prosegue - rappresenta un autentico punto di svolta nel sostegno dell'impresa minore e, tuttavia, la limitatezza degli stanziamenti rischia di vanificarne i risultati. Il grande interesse mostrato dagli operatori è testimoniato dalle numerosissime domande pervenute (circa 18.000) e da quelle accolte (10.234), per un impegno di spesa pari a 1.065,5 miliardi di lire, con tempi di concessione ed erogazione estremamente contenuti. La legge n. 317, inoltre, per l'automatismo degli interventi, ha interessato tutto il territorio nazionale anche attraverso i consorzi tra piccole e medie imprese, coinvolgendo anche le regioni alle quali è stata demandata l'istruttoria delle domande di contributo: il Ministero dell'industria, invece, è competente per quanto concerne l'approvazione delle richieste da parte delle regioni e il riparto dei fondi tra le medesime. Con il decreto ministeriale 21 aprile 1993, sono stati fissati gli indirizzi e i parametri di riferimento per la individuazione dei distretti industriali.

In conclusione egli sottolinea che la politica industriale a favore delle imprese minori deve oggi privilegiare l'attenzione al problema dei costi, al trasferimento e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche e organizzative, alla crescita delle loro dimensioni e alla penetrazione nei mercati internazionali. È necessario inoltre sviluppare una politica di interazione, nell'ambito di una globale politica industriale, che consenta alla piccola impresa di sviluppare le sue potenzialità, principalmente accedendo ai programmi di ricerca mediante trasformazioni di carattere strutturale che possono essere agevolati dalla diffusione dei *business innovation center* che lavorano in stretto collegamento con le Camere di commercio.

Il senatore DE LUCA si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Constatata la sensibilità della presente compagine governativa nei confronti delle piccole e medie imprese, sottolinea l'esigenza di rendere più fluidi i rapporti con le banche in considerazione del fatto che il problema del finanziamento delle imprese assume una rilevanza straordinaria in una politica di mutamenti strutturali delle imprese. Ravvisa a tale riguardo la possibilità che vengano promossi cofinanziamenti, come ad esempio quelli promossi dallo sportello ENEA. Nel valutare positivamente l'opportunità di affrontare la questione delle piccole e medie imprese in un contesto economico più generale, conclude il suo intervento auspicando una più incisiva collaborazione fra il sistema imprenditoriale e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente Karl FERRARI ringrazia il sottosegretario Zanetti per il suo intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

La seduta termina alle ore 9,45.

105ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(696) DIANA ed altri. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(894) FANTE ed altri. - *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(929) BOSCO ed altri. - *Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990*

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha deliberato, su proposta del presidente CARPI, di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge in titolo, prende la parola il relatore PONTONE il quale osserva preliminarmente che i disegni di legge nn. 696 e 929 prevedono alcune modifiche alla legge n. 166 del 1992, che ha istituito e disciplinato il ruolo dei periti assicurativi, mentre il disegno di legge n. 894, sul quale la Commissione giustizia ha espresso parere contrario, prevede l'istituzione di un Albo nazionale degli esperti e dei consulenti di infortunistica da tenersi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dalla eventuale creazione di quest'Albo, pertanto, deriverebbe la obbligatorietà dell'iscrizione, per chi voglia esercitare l'attività di esperto o consulente di infortunistica.

Viene, quindi, ad un esame puntuale delle singole disposizioni dei disegni di legge nn. 696 e 929 che lasciano inalterato l'assetto generale della disciplina vigente e, attraverso le modifiche proposte, intendono interpretare piuttosto che modificare la normativa vigente. Quanto, poi, al disegno di legge n. 894, il relatore fa presente che i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo ricalcano fedelmente quelli già previsti per l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, salvo quanto prescritto per i titoli di studio, considerato che nella proposta in esame si parla genericamente di diploma di licenza di scuola media superiore e viene invece richiesto un biennio di tirocinio pratico presso uno studio di esperti e/o consulenti di infortunistica. È prevista altresì la costituzione di una Commissione nazionale da istituirsi presso il Ministero dell'industria, nonché la costituzione di Commissioni provinciali presso le Camere di commercio, analogamente a quanto previsto dalla citata legge n. 166. Il relatore, sottolinea, pertanto, che non essendo prevista una soppressione esplicita della legge n. 166, si viene a determinare un'evidente moltiplicazione di soggetti che insistono su una materia sostanzialmente iden-

tica. Fa poi presente come l'istituzione di nuove professioni sia stata più volte rigettata dal legislatore in quanto ciò contrasta con la conclamata necessità rappresentata dal Governo – in particolare dal Ministro di grazia e giustizia – di un previo complessivo riordino degli albi professionali già esistenti, nonché con l'esigenza di distinguere giuridicamente il concetto di professione da quello di attività. Dopo aver espresso avviso contrario circa la possibilità che si sottragga ai periti industriali il settore della consulenza in materia di infortunistica, fa presente che il recente decreto-legge n. 55 del 25 febbraio 1995, prevede all'articolo 38 il differimento di taluni termini previsti proprio dalla legge n. 166 del 1992.

Il presidente CARPI, sulla base delle considerazioni da ultimo svolte dal relatore, propone che l'esame congiunto venga sospeso in attesa dell'evoluzione dell'*iter* del citato decreto-legge n. 55, per valutare le eventuali ripercussioni sull'esame dei disegni di legge avviato nella seduta odierna.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è conseguentemente rinviato.

(1188) FALQUI ed altri. *Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse* (Procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)

(Esame e rinvio)

La senatrice BALDELLI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, sottolineando l'opportunità di favorire la promozione di attività socialmente apprezzabili attraverso l'utilizzazione del patrimonio immobiliare da tempo in disuso: i vecchi stabilimenti industriali o commerciali, infatti, spesso sono collocati in aree urbanizzate e, pertanto, si prestano non solo ad attività sociali o culturali ma anche al recupero di zone deturpate dal progressivo degrado ambientale. A tal fine il testo in esame prevede l'uso del contratto di comodato che, come noto, consente di temperare le esigenze dei proprietari e degli utilizzatori dell'immobile, ivi compresi gli enti locali: ai comuni, infatti, è demandato il compito di catalogare i beni inutilizzati nel proprio territorio e predisporre le necessarie procedure amministrative finalizzate alla concessione in uso dei medesimi. Il contratto di comodato, peraltro, è corredato da una serie di garanzie e di agevolazioni nei confronti dei proprietari degli immobili.

La senatrice Baldelli, quindi, si sofferma analiticamente sul contenuto dei singoli articoli precisando che la copertura finanziaria degli oneri, stimati in un importo pari a 2 miliardi di lire, consentirà ai comuni di procedere agli adempimenti amministrativi di propria competenza: al riguardo dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione. Prospetta infine l'opportunità di proseguire l'esame in sede ristretta al fine di individuare idonee soluzioni ad alcuni problemi concernenti l'utilizzazione degli immobili dismessi, i rapporti contrattuali e le conseguenze di natura urbanistica.

Si apre il dibattito.

Il senatore BECCARIA manifesta la propria contrarietà al contenuto del disegno di legge.

Il senatore WILDE sottolinea l'importanza che una più attenta disciplina della materia può avere per molte aree di insediamenti industriali dismessi nelle regioni settentrionali.

I senatori LARIZZA e CANGELOSI manifestano l'opportunità di una più approfondita riflessione sulla relazione della senatrice Baldelli.

Il senatore LOMBARDI CERRI paventa i rischi di speculazioni urbanistiche connesse alla utilizzazione in comodato delle aree in questione.

Il presidente CARPI, preso atto degli orientamenti espressi dalla Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame anche al fine di valutare l'eventuale formazione di un comitato ristretto.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0023ª)

Il presidente CARPI informa la Commissione che, su richiesta del senatore Pontone, l'audizione del dottor Stefano Nannerini avrà luogo in una seduta della Commissione della prossima settimana.

Prende atto la Commissione la quale stabilisce altresì di rinviare l'audizione del professor Filippo Satta ad una seduta che avrà luogo la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16.

106ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ, i sottosegretari di Stato per il commercio con l'estero D'URSO e alle finanze VEGAS.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REDIGENTE

(359) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento), rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Discussione e rinvio)

Il presidente CARPI, ricordato che il disegno di legge è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta odierna, insieme con gli emendamenti ad esso relativi, preliminarmente, propone di acquisire il lavoro svolto dalla Commissione in sede referente e di formare un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti.

Il senatore BERGONZI si dichiara contrario alla immediata formazione di un comitato ristretto poichè, in tal caso, non sarebbe garantita la possibilità di esaminare in modo approfondito le proposte di modifica presentate dal Governo.

I senatori COVIELLO, BECCARIA, CORMEGNA, LARIZZA, DEBENEDETTI, DEMASI, LOMBARDI CERRI, BALDELLI e CANGELOSI preannunciano il consenso delle proprie parti politiche alla proposta del Presidente e auspicano che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro la seduta antimeridiana di domani.

Il senatore BERGONZI insiste perchè si proceda con una nuova relazione, seguita dalla discussione generale.

Il senatore COVIELLO propone di non costituire il comitato ristretto e di utilizzare la seduta odierna per lo svolgimento della discussione generale. Sulla questione di aprire un ampio dibattito, nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori DEMASI, DEBENEDETTI, BERGONZI, BAGNOLI, Karl FERRARI, BECCARIA e il presidente CARPI.

La Commissione, infine, decide di acquisire il lavoro già svolto in sede referente, adottando come testo base il disegno di legge proposto all'Assemblea; di procedere omettendo la fase della relazione alla discussione generale, che sarà conclusa nella seduta odierna; di consentire la presentazione di ulteriori emendamenti entro le ore 9,30 di domani, giovedì 2 marzo, e di procedere subito dopo all'esame di tutti gli emendamenti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COVIELLO sottolinea l'esigenza che il processo di privatizzazioni sia preceduto dall'istituzione di apposite Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e che esso non si traduca in un passaggio da monopoli pubblici a monopoli privati. Apprezzati inoltre gli orientamenti più volte espressi dal ministro Clò in tema di privatizzazione nel settore energetico, si dichiara non contrario all'ipotesi che il Governo ricorra eventualmente alla decretazione d'urgenza per istituire

le predette Autorità le quali sono da considerare organi tipicamente amministrativi. Nel preannunciare una più articolata discussione sugli emendamenti presentati sia dal Governo sia dalla sua parte politica, che attengono soprattutto la gestione del settore dell'acqua, propone una breve sospensione dei lavori per consentire un maggior approfondimento degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il senatore Karl FERRARI, nel dichiarare il suo parere favorevole sul processo di privatizzazioni, fa presente che occorre evitare che la creazione di monopoli privati faccia insorgere situazioni di privilegio in capo a taluni soggetti. In particolare, ravvisa l'esigenza di attribuire esclusivamente al Ministero dell'industria le decisioni di indirizzo politico sia nella gestione dell'energia elettrica sia nel campo delle concessioni idroelettriche, onde evitare indebite interferenze; esprime, infine, la sua contrarietà alla politica di sovrapprezzi nell'ambito delle tariffe.

Prende la parola il senatore BERGONZI il quale si associa in via preliminare alle considerazioni svolte dal senatore Coviello in merito all'andamento dei lavori della Commissione. Dopo aver espresso vivo rammarico in merito alla impossibilità per l'Assemblea del Senato di sviluppare un'ampia discussione sul disegno di legge in titolo, fa presente come l'approvazione del disegno di legge n. 359, disciplinando la creazione delle Autorità, consenta l'avvio del processo delle privatizzazioni.

La sua netta contrarietà alla istituzione delle *Authority* è motivata dal fatto che esse consentiranno la «svendita» del patrimonio pubblico, dagli istituti finanziari alle compagnie di assicurazione: la stessa indicazione del Governo circa una probabile privatizzazione dell'Enel entro il prossimo mese di giugno, aumenta le sue preoccupazioni circa le non ottimali condizioni che ispireranno la collocazione sul mercato delle azioni dell'ente. Limitare il ruolo dello Stato all'intervento nel settore della distribuzione e non in quello della produzione, che dalla prima verrebbe separata, sortirebbe come risultato la titolarità in capo allo Stato delle attività più onerose e meno efficienti ed eviterebbe altresì l'esercizio del controllo pubblico sugli enti privatizzati. Esprime inoltre la sua contrarietà in ordine alle attribuzioni dell'Autorità, alla quale spetterebbero compiti di garanzia propri del Parlamento, che sarebbe così esautorato dal primario ruolo di determinare gli indirizzi strategici della politica economica del paese. La stessa composizione delle Autorità segna l'abdicazione della politica in favore della tecnocrazia e suscita rilevanti perplessità circa la possibilità che un organo siffatto possa tutelare contestualmente interessi fra loro confliggenti, vale a dire quello della tutela degli utenti e della concorrenza. Manifestata contrarietà sulle previsioni dell'articolo 5, comma 3, ribadisce la necessità che il Parlamento individui ulteriori occasioni di approfondimento delle tematiche oggetto delle privatizzazioni per riacquistare la sua competenza primaria ed evitare che le decisioni di politica industriale vengano affidate ai consigli di amministrazione delle aziende. Non condivide, inoltre, le motivazioni che indurrebbero alla privatizzazione di enti pubblici, vale a dire l'esigenza di introitare risorse al bilancio dello Stato: dalla vendita di tali imprese, soprattutto se si pone mente al fatto che essa potrebbe avvenire a condizioni non economicamente soddisfacenti, po-

trebbe invece derivare un grave nocumento per l'indipendenza nazionale, nonchè la sottoposizione dell'interesse pubblico a quello privato.

Il senatore LOMBARDI CERRI non si dichiara pregiudizialmente contrario al processo delle privatizzazioni, pur ritenendo che la stabilità economica di taluni enti spesso abbia determinato vantaggi soltanto per la struttura interna dell'ente stesso, mentre si sia rivelata fallimentare per il contribuente e per gli investitori. Nel preannunciare un intervento più articolato sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, sottolinea l'importanza di valutare in maniera più congrua il ruolo dell'informatica distribuita, che mira a risolvere delicati problemi di gestione delle imprese.

Non essendovi altri iscritti a parlare in sede di discussione generale e dopo aver acquisito che il relatore ed il Governo dichiarano di rinunciare alla replica, riservandosi di intervenire in sede di esame dei singoli emendamenti, il presidente CARPI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito della discussione.

MUTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 2 MARZO

Il presidente CARPI comunica che la seduta antimeridiana di giovedì 2 marzo, già convocata per le ore 9, avrà inizio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 19,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

81ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TAPPARO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(98) SALVATO ed altri: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore SPISANI ricorda che, dopo aver disgiunto il disegno di legge in titolo dal disegno di legge n. 56, si era in attesa del parere della Commissione bilancio. Invita inoltre a riflettere sulle osservazioni avanzate dalla Commissione affari costituzionali sul provvedimento.

Il senatore MANZI fa presente che il suo Gruppo sarebbe disponibile a rivedere l'articolo riguardante la copertura finanziaria nel caso in cui vi sia una disponibilità della Commissione sugli altri punti del disegno di legge.

La Commissione decide quindi di rinviare l'esame in attesa del parere della Commissione bilancio.

(56) MANIERI ed altri: Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore SPISANI, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente TAPPARO ricorda che sul provvedimento la Commissione affari costituzionali ha già espresso un parere di cui dà lettura.

Il senatore PUGLIESE osserva che la 1ª Commissione è impropriamente entrata nel merito del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(137) SALVATO ed altri: Norme per la riduzione dell'orario di lavoro

(1251) DE LUCA ed altri: Organizzazione dell'orario di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta sui provvedimenti in esame sospesa nella seduta del 21 febbraio 1995.

Interviene il senatore FLORINO che sottolinea come l'oggetto dei disegni di legge, pur interessante nel merito, sia fortemente in contrasto con la crisi occupazionale ed economica che il paese sta attraversando, crisi che rappresenta, soprattutto per le zone del Mezzogiorno, un fatto di cui non si può non tener conto, qualunque intervento si voglia immaginare per il mondo del lavoro. Ricordato inoltre che stanno gradualmente diminuendo gli sgravi contributivi per le imprese del Mezzogiorno, che di conseguenza saranno ancor meno competitive sul mercato, fa rilevare che, prima di esaminare la questione dell'orario, sarebbe opportuno ripensare interamente ai meccanismi che presiedono alla regolazione del mercato del lavoro. Sarebbe ad esempio opportuno riparare ai danni che la legge n. 223 del 1991 ha provocato nelle regioni meridionali e sarebbe necessario risolvere il problema dei disoccupati di lunga durata che nel Sud sono in numero assai rilevante e che rischiano di rimanere ancora fuori mercato con il passaggio alla chiamata nominativa, ribadito anche nel decreto-legge n. 31 del 1995. Le normative proposte nei disegni di legge in esame, potrebbero dunque trovare, non solo per motivi di ordine culturale, una più rapida applicazione nelle regioni più ricche del paese; per quelle più povere, e in generale per il mercato del lavoro, il Parlamento deve invece immaginare un intervento globale all'interno del quale può trovare collocazione anche il problema della riduzione dell'orario.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale OSSICINI e il sottosegretario di Stato per la sanità CONDORELLI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1405) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente ALBERTI CASELLATI, in apertura di seduta, rivolge anche a nome della Commissione un saluto ed un augurio al ministro Ossicini, auspicando che in futuro le linee di politica sociale siano ispirate al principio della integrazione con le problematiche sanitarie, in modo che le istituzioni e gli operatori dei due rispettivi settori interagiscano positivamente per la realizzazione dell'obiettivo del miglioramento della qualità della vita e delle relazioni intersoggettive.

Il ministro OSSICINI, nel ringraziare il Presidente, dichiara, anche a nome del Governo, la massima disponibilità ad un rapporto di proficua collaborazione con le Commissioni parlamentari di merito, nel senso auspicato.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dà quindi la parola al relatore.

Il relatore PIETRA LENZI osserva che il decreto-legge n. 19 in esame realizza una effettiva integrazione fra la politica sociale e quella sanitaria, nel senso dianzi indicato dal Presidente. Dopo aver ricordato che il decreto contiene disposizioni in larga parte reiterate attraverso una serie di decreti-legge (adottati dal luglio 1993 e mai convertiti nei termini costituzionali) e ricapitolata la legislazione intervenuta sulla ma-

teria a partire dalla legge n. 833 del 1978, fa rilevare che l'intera materia è stata successivamente sistematizzata con la legge n. 162 del 1990, che ha perfezionato la definizione delle competenze e degli organici dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT), nonchè ha determinato lo stanziamento per l'attività di prevenzione e recupero.

Passando all'esame del decreto-legge n. 19, il relatore Pietra Lenzi osserva, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che con l'articolo 1, comma 1, viene reistituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, attraverso l'unificazione degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno, Fondo che ha il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309, per i progetti di prevenzione e recupero elaborati da amministrazioni statali, enti locali ed unità sanitarie locali, da soggetti privati e regioni.

Ricordato che la Camera dei deputati ha modificato il comma 2 dell'articolo 1, inserendo anche il Ministero del lavoro tra le amministrazioni dello Stato autorizzate a presentare i progetti e ha previsto anche l'attivazione di programmi di educazione alla salute nel mondo della scuola, osserva che anche il comma 3 è stato modificato, nel senso di prevedere possibilità di intervento anche sulla alcooldipendenza correlata, mentre è stato soppresso l'ultimo periodo che prevedeva la possibilità di accesso prioritario al finanziamento per i comuni del Mezzogiorno. Al comma 4, si sono previsti interventi anche nella fase della prevenzione (oltre che di recupero e di reinserimento) e si è stabilito il divieto di presentare progetti già finanziati con contributi pubblici; inoltre - prosegue il relatore - sempre al comma 4, è stato aggiunto un periodo relativo alle cooperative sociali per le quali è stata introdotta la previsione, in base alla quale per i progetti di reinserimento lavorativo, ai fini dell'accesso ai contributi del Fondo, non è richiesta l'iscrizione agli albi o ai registri regionali (di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze) essendo stato ritenuto necessario il solo requisito della iscrizione agli appositi albi regionali relativi, oppure al registro prefettizio.

Sottolineato che l'articolo 2 contiene disposizioni di natura tecnico-contabile volte a razionalizzare e ad accelerare l'erogazione dei finanziamenti concessi, osserva che l'articolo 3 definisce l'iter per l'esame dei progetti presentati, il cui esame istruttorio è affidato ad una commissione di esperti, già prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309, integrata dai rappresentanti di altri ministeri per alcuni tipi di progetti.

Il relatore Pietra Lenzi fa quindi rilevare che l'articolo 4 opera, a decorrere dall'anno 1996, la regionalizzazione di una quota pari al 25 per cento del Fondo nazionale, per finanziare enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, sottolineando che la Camera ha parzialmente modificato il criterio di distribuzione delle somme tra le regioni (originariamente individuato nel solo numero degli abitanti), che prevede anche la considerazione del numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati.

Ricordato che la Camera ha ridotto la competenza del nucleo operativo, di cui all'articolo 5, limitandola alla verifica dei soli progetti finanziati sul Fondo nazionale e comunque limitandone l'attività solo fino

al 31 dicembre 1995, sottolinea l'istituzione, all'articolo 6, dello «sportello per il cittadino», per offrire informazioni e assistenza nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione, nonché la modifica introdotta all'articolo 7 circa la possibilità di dare in uso immobili dello Stato ad enti locali, Unità sanitarie locali e agli enti iscritti agli albi regionali istituiti dall'articolo 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Il relatore Pietra Lenzi osserva, quindi, che l'articolo 8 affronta la materia degli organici dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali, prevedendosi (ai commi 1 e 2) il conferimento dei posti di dirigente e di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, mediante concorsi interni e ciò fino alla data del 30 giugno 1995, mentre i commi 3 e 4 prevedono rispettivamente il conferimento di tali posti di dirigente e coadiutore al personale medico mediante concorsi pubblici e meccanismi di tutela del personale già in servizio, facendo, infine, rilevare che l'articolo 9, relativo ai cittadini extra comunitari, è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE dà quindi conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni consultate. Dopo aver dato lettura dell'articolato parere della Commissione giustizia, che - lo sottolinea - riguarda la problematica del personale di cui all'articolo 8, fa presente che la Commissione bilancio si è espressa negativamente su alcune disposizioni del provvedimento, con richiamo all'articolo 81 della Costituzione, il che può porre un oggettivo elemento di difficoltà per la conclusione dell'esame del decreto.

Dopo aver fornito chiarimenti alla senatrice BETTONI BRANDANI in merito all'*iter* del provvedimento, il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BINAGHI, intervenendo sul problema della direzione dei SERT, esprime l'avviso che l'affidamento a personale non medico non sia opportuno, ma possa essere consentito solo in via eccezionale, per sopperire ad una temporanea vacanza di organico. L'assistenza al soggetto tossicodipendente necessita l'intervento di personale medico in quanto, accanto all'innegabile danno psicologico, va valutato anche il quadro clinico e gli effetti sul piano organico che si determinano a causa della dipendenza da sostanze allucinogene: per tale motivo ribadisce la propria riserva in merito alla attribuzione a personale non medico delle funzioni di direzione dei SERT.

Il senatore DI ORIO, aderendo ai contenuti sostanziali delle osservazioni formulate in merito all'articolo 8 dalla Commissione giustizia, il cui parere investe materie più attinenti alla competenza della Commissione sanità, esprime l'avviso che la presenza degli psicologi, soprattutto con funzioni di direzione, sia necessaria per realizzare l'operatività stessa dei SERT, in quanto le problematiche connesse alla tossicodipendenza, per la loro complessità, non possono essere ricondotte esclusivamente all'ambito strettamente medico. Peraltro è auspicabile, a suo avviso, che in futuro si creino le condizioni affinché anche la figura professionale del sociologo sia ammessa allo svolgimento della delicata funzione di direzione dei SERT.

Il senatore TORLONTANO, nel sottolineare che le problematiche legate alla tossicodipendenza rivestono carattere interdisciplinare e pertanto non si possono circoscrivere all'ambito degli interventi strettamente medici, osserva che questi ultimi sono necessari nel caso in cui insorga eventualmente una patologia, che va considerata collaterale allo stato di tossicodipendenza. A suo avviso, peraltro, il danno per il soggetto tossicodipendente è di carattere soprattutto psichico, più che organico, e pertanto occorre evitare che l'assistenza fornita dai SERT si riduca a quella di carattere puramente farmacologico.

Il senatore SERRA, concorda con le osservazioni in merito alla interdisciplinarietà dell'approccio, che implica la presa in considerazione di vari aspetti della tossicodipendenza, dalla disoccupazione, al degrado nelle città, alla socializzazione, fino ai fenomeni di delinquenza; esprime quindi l'avviso che proprio per tali motivi, gli interventi di assistenza al tossicodipendente non possano essere di tipo esclusivamente farmacologico, da regolamentare comunque nell'ambito di un protocollo. Rilevato che la eventuale somministrazione a fini terapeutici, ad esempio del metadone, può essere necessaria per evitare l'*overdose* o, al contrario, le crisi d'astinenza, sottolinea che non è opportuno che la normativa si focalizzi in particolare sull'organizzazione e sugli organici del personale, per evitare di congestionare le attuali strutture.

Il senatore GREGORELLI, nel concordare in merito alle perplessità che il parere espresso dalla seconda Commissione ha suscitato per la sua particolare articolazione, sottolinea che il parere negativo della Commissione bilancio può condizionare notevolmente il prosieguo dell'iter del decreto, in quanto investe in particolare l'articolo 8 che, a suo avviso, caratterizza l'intero provvedimento. Esprime quindi apprezzamento per la relazione della senatrice Pietra Lenzi, specialmente per il riferimento alla necessità di interventi concreti per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti ex tossicodipendenti o ex alcool-dipendenti. Auspicando che l'approccio al fenomeno della tossicodipendenza non sia ridotto nell'ambito delle implicazioni di carattere penale, esprime quindi l'avviso che la complessità del problema richieda apporti culturali e scientifici molteplici, favorendo pertanto l'ampliamento della gamma delle figure professionali, anche non mediche, previste per la direzione dei SERT.

Il senatore CAMPUS, espresso ampio apprezzamento per l'interessante e approfondita relazione della senatrice Pietra Lenzi, osserva che il provvedimento in esame non sembra idoneo ad affrontare, alla radice, le molteplici problematiche legate alla tossicodipendenza, che vanno dalle finalità di recupero dei soggetti, a quelle della prevenzione e della repressione della criminalità. A tale proposito, si esprime, a titolo personale, a favore dell'eventuale distribuzione di droghe pesanti ai pazienti, secondo cicli di cura, in apposite strutture, in modo tale da stroncare gli illeciti traffici, alimentati dal commercio clandestino della droga. Per quanto concerne la direzione dei SERT, nell'auspicare la valorizzazione della figura del sociologo, ritiene che non sia opportuno ampliare eccessivamente il novero delle figure professionali che possono accedere al ruolo direttivo, che però non deve nemmeno essere limitato al solo per-

sonale medico, come dimostra la pluriennale esperienza delle comunità terapeutiche.

Il ministro OSSICINI interviene brevemente osservando che il contributo parlamentare che potrà essere acquisito costituisce comunque un elemento di valutazione particolarmente utile di cui tenere conto, qualora si dovesse rendere necessaria una ulteriore, non auspicabile, reiterazione del decreto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta, avvertendo che gli emendamenti al disegno di legge in esame potranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 7 marzo 1995.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

96ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 4.6; dichiara altresì assorbito dalle precedenti votazioni l'emendamento 4.0.1.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, dopo aver sollevato seri dubbi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 4: in esso si contempla la possibilità di scioglimento delle amministrazioni comunali che non adottano lo strumento urbanistico generale, operando così una vistosa interferenza nella vita delle autonomie locali; essa potrebbe invece essere evitata, conferendo alle regioni la facoltà di nominare un commissario *ad acta* in caso di mancata adozione del piano regolatore generale.

Il senatore PAROLA illustra l'emendamento 4.8.

Il senatore MATTEJA fa proprio ed illustra l'emendamento 4.7.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 4.5, che pone rimedio ad una giurisprudenza consolidata, secondo la quale l'articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992 non si applica alle occupazioni pregresse, divenute abusive per l'assenza di una legislazione di riferimento; tale interpretazione, immotivatamente estensiva dei casi tipizzati di inapplicabilità dell'articolo 5-bis, ha aggravato il già notevolissimo contenzioso nel quale versano gli enti locali, assai spesso condannati al pagamento di indennizzi fissati alla stregua del valore di mercato del bene.

Si apre la discussione sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore SICA ricorda che i piccoli comuni sono spesso carenti delle risorse economiche necessarie per la redazione di strumenti urbanistici generali, per cui l'applicabilità ad essi dell'articolo 4 andrebbe subordinata al *reperimento di idonei finanziamenti, eventualmente tratti dai proventi della sanatoria edilizia.*

Il senatore PAROLA, concordato con la richiesta di dotazioni finanziarie aggiuntive per la redazione di piani urbanistici nei comuni al di sotto dei 1.500 abitanti, ricorda che talune amministrazioni regionali sono gravemente inadempienti nel completamento delle procedure di approvazione dei piani regolatori generali: una norma sanzionatoria del tipo di quella proposta dal comma 2 appare pertanto assolutamente necessaria.

Il senatore LASAGNA, dopo aver richiesto al Governo di censire i comuni privi di piano regolatore generale, offrendo i relativi dati al dibattito politico-parlamentare, invita ad accogliere taluni rilievi emersi nella discussione in merito alla necessità di modulare le previsioni sanzionatorie dell'articolo 4 in relazione ai casi concreti.

Il presidente BRAMBILLA ricorda che l'esistenza di molti comuni privi di piano regolatore generale è attribuibile anche alla carenza di servizi tecnici comunali efficienti.

Il senatore STANISCIA dichiara che la mancata adozione del piano regolatore, in molti comuni, dipende assai spesso dalla volontà degli amministratori locali di non assumersi il carico di decisioni impopolari; ciò avviene nonostante il fatto che dall'assenza di strumenti urbanistici

derivi inevitabilmente una minor tutela del territorio e dell'ambiente. Quanto alle lamentate carenze di fondi dei piccoli comuni, esse potrebbero postulare l'adozione di una norma derogatoria *ad hoc*, magari riferita a quelli inseriti nelle comunità montane.

La senatrice BRUNO GANERI invita a differenziare l'applicazione dell'articolo 4, considerando da un lato i piccoli comuni rivieraschi e dall'altro quelli inseriti in comunità montane. Sottolineato come detti comuni siano spesso privi di finanziamenti e di strutture idonee, rileva come questi ultimi potrebbero provenire da forme di amministrazione consortile, come già avviene per la depurazione delle acque; in proposito, andrebbero comunque superati gli attuali ostacoli procedurali che, ad esempio, hanno reso inutilizzati i finanziamenti per il progetto di depurazione costiera dell'alto Tirreno cosentino.

Replica agli intervenuti il relatore SPECCHIA, ricordando che l'articolo 4 è stato salutato con favore da amministratori locali e cittadini, in quanto pone rimedio ad una situazione assai diffusa di inadempienza amministrativa: adottare un piano regolatore generale significa compiere delle scelte politiche che nel medio periodo determinano importanti ricadute in termini di occupazione e di sviluppo; se invece taluni sindaci ritengono di abdicare a tale fondamentale compito di buona amministrazione e, in nome di una malintesa ricerca del consenso, perpetuano deprecabili prassi clientelari, ciò non può essere di ostacolo all'entrata in vigore di una sanzione posta a tutela del corretto uso del territorio.

Il relatore esprime pertanto parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 4.8 e 4.5. Si rimette altresì alla Commissione sull'emendamento 4.7, esprimendosi per una sua riformulazione che lo riferisca al consiglio comunale, anziché alla giunta.

Il senatore MATTEJA accoglie la proposta del relatore e riformula l'emendamento 4.7 in un nuovo testo.

Il sottosegretario STELLA RICHTER respinge i rilievi sulla dubbia costituzionalità dell'articolo 4, ricordando che il comune che non approvi il piano regolatore manca ad un suo fondamentale potere-dovere, per cui l'ordinamento può a ragione sanzionare tale inadempimento; pur ammettendo le carenze in cui versano taluni comuni, ricorda che intendimento del legislatore del 1990 era proprio quello di superare l'attuale polverizzazione delle amministrazioni comunali, per cui dissente da un eccessivo ricorso alla differenziazione in base al numero di abitanti. Dissente altresì dalla considerazione secondo cui la materia espropriativa è stata a lungo carente di una legislazione di riferimento: essendo comunque rimasta vigente, dopo la sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale, la legge fondamentale del 1865 sulle espropriazioni; il decorso del termine di efficacia della declaratoria di pubblica utilità senza l'inizio della relativa procedura espropriativa rappresenta un comportamento colposo dell'amministrazione pubblica, del quale non è giusto far carico al cittadino.

Esprime pertanto parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 (nuovo testo) e 4.5; si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.8.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.8; è quindi respinto l'emendamento 4.4.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori PAROLA e CARCARINO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 4.7 (nuovo testo).

Il senatore STANISCIA dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.5, contestando che tra il 1980 ed il 1992 si sia operato in una condizione di certezza del diritto: dal dubbio quadro legislativo di riferimento è anzi derivato un contenzioso il cui superamento garantirebbe minori esborsi alle amministrazioni locali, contribuendo al risanamento della finanza pubblica.

La Commissione accoglie, poi, a maggioranza l'emendamento 4.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

97ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) *DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione*

(229) *DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*

(323) *PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(474) *SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(622) *RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici*

(1072) *CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 5.1, mentre il sottosegretario STELLA RICHTER illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il relatore SPECCHIA esprime parere contrario all'emendamento 5.1, mentre si dichiara favorevole agli emendamenti 5.2. e 5.3.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione conviene poi, con separate votazioni, sugli emendamenti 5.2. e 5.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore PAROLA illustra gli emendamenti 6.1 e 6.3, mentre il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 6.2.

Il senatore RONCHI dà per illustrati gli emendamenti 6.8, 6.7, 6.6, 6.5, 6.11, 6.10, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22.

Il senatore TERZI illustra l'emendamento 6.4.

Il relatore SPECCHIA esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.8, 6.7, 6.6, 6.5, 6.11, 6.10, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22; esprime invece parere favorevole sull'emendamento 6.3, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.4.

Il sottosegretario STELLA RICHTER - dopo aver precisato che già compete al Ministero dei lavori pubblici il potere-dovere di riattivare le

opere per le quali sussista un interesse pubblico alla ripresa dei lavori, per cui l'articolo 6 del decreto-legge in esame introduce una procedura più garantista mediante la costituzione di una commissione – esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.8, 6.7, 6.6, 6.5, 6.11, 6.10, 6.9, 6.3, 6.13, 6.14, 6.15, 6.4, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22; si rimette poi alla Commissione sugli emendamenti 6.12, 6.16, 6.17 e 6.18.

Il senatore RONCHI, nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 6.1, ricorda che l'articolo 6 riguarda indiscriminatamente tutte le opere pubbliche soggette a sospensione, senza tener conto della frequente eventualità di chiusura di cantieri derivante da inchieste giudiziarie in corso: la stessa individuazione nel Ministero dei lavori pubblici del soggetto investito della decisione di revocare la sospensione, appare discutibile ed andrebbe sostituita con un riferimento alla sede politica più appropriata, ovvero al Consiglio dei ministri.

Il senatore NAPOLI dichiara voto contrario all'emendamento 6.1, ricordando che in pressochè tutte le provincie italiane si registrano sospensioni di opere pubbliche necessarie alla collettività, in ragione di indagini giudiziarie il più delle volte concluse, pur senza essere giunti alla certezza della cosa giudicata. Lo svincolo autostradale di Battipaglia rappresenta un caso esemplare, essendo stati sospesi i relativi lavori a seguito dell'inchiesta sull'Anas: le acquisizioni probatorie necessarie all'indagine sono state ormai compiute, ma a livello ministeriale non sono state adottate decisioni di riapertura dei cantieri, nonostante i seri problemi esistenti per la sicurezza dei trasporti nella zona.

Il senatore RADICE dichiara voto contrario all'emendamento 6.1, ricordando che durante la sua esperienza ministeriale pervennero una miriade di richieste – provenienti dalla società civile e mediate dai parlamentari locali – per la riapertura di cantieri concernenti opere pubbliche estremamente necessarie, oggetto di sospensione a seguito di indagini giudiziarie. L'articolo 6, del resto, non rappresenta un'occasione di riapertura indiscriminata, in quanto la sua operatività è circoscritta all'interno di limiti ben precisi, fondati sul perdurare di un interesse pubblico, sulla necessità di tutelare l'ambiente e la sicurezza, nonché sulla congruità degli aspetti economici dell'opera.

Il senatore GIOVANELLI dichiara di astenersi sull'emendamento 6.1, ravvisando nell'articolo 6 una soluzione precaria che – pur avendo il pregio di distinguere i profili amministrativi dell'opera pubblica dalle vicende giudiziarie degli imprenditori cui essa era affidata – non appare coerente con l'impianto ordinamentale: apprestare, infatti, procedure speciali potrebbe costituire un elemento di incongruità, rispetto agli strumenti ordinari di revoca amministrativa delle sospensioni, i quali avrebbero potuto essere attivati senza meno in presenza delle numerose sentenze dell'Autorità giurisdizionale amministrativa che vanno in tale direzione.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore RONCHI dichiara voto favorevole sull'emendamento 6.8, lamentando che la struttura ministeriale interrelata con le prassi oggetto di indagine giudiziaria è ancora sostanzialmente intatta: se essa richiede al legislatore, per il tramite del decreto-legge in esame, di assumersi la responsabilità di riaprire i cantieri, lo fa per superare seri dubbi di liceità in merito alla maggior parte delle opere pubbliche destinatarie della norma.

Il senatore NAPOLI dichiara voto contrario all'emendamento 6.8, ravvisando nel testo del decreto un procedimento estremamente garantista, in quanto imperniato su una commissione investita della valutazione dell'interesse pubblico alla ripresa dei lavori.

Il senatore GIOVANELLI dichiara la sua astensione sull'emendamento 6.8, ricordando i costi economici e sociali della permanente chiusura dei cantieri di talune opere pubbliche; unificare in un'unica generalizzata condanna i profili penale ed amministrativo, che andrebbero tenuti distinti, non rende alcun servizio alla speditezza delle inchieste giudiziarie - di cui si auspica la celere definizione - mentre introduce elementi spurfi nella diversa valutazione dell'interesse pubblico, che l'amministrazione deve compiere.

Il senatore RADICE dichiara voto contrario all'emendamento 6.8, sottolineando come tutte le forze politiche siano coscienti del problema della moralizzazione della vita pubblica, ma non sia opportuno estendere la condanna per le responsabilità di singoli imprenditori al complesso delle risorse e delle potenzialità interne alle imprese: le aziende del tessuto produttivo italiano rappresentano una ricchezza per l'intero sistema economico, nè possono essere sottaciute le ricadute anche in termini occupazionali.

Il senatore TERZI dichiara voto contrario sull'emendamento 6.8: l'inderogabile necessità di punire i responsabili di gravi violazioni della legge penale non può condurre ad una indiscriminata penalizzazione degli interessi legittimi delle imprese, soprattutto quando essi si coniugano ad un interesse pubblico alla realizzazione di opere utili alla collettività; la ripresa dei lavori dopo un periodo troppo ampio potrebbe avere un effetto assai pernicioso di lievitazione dei costi, mentre il sistema di circolazione e di trasporto registra una sempre minore capienza e richiede con urgenza la costruzione di opere alternative all'attuale obsoleto reticolo stradale.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.8.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore RONCHI e contraria del senatore RADICE, la Commissione respinge anche l'emendamento 6.7.

Il presidente BRAMBILLA, considerata la necessità di dare inizio ai lavori delle Commissioni riunite 10ª e 13ª, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

al testo del decreto-legge

Art. 4.

Al comma 1, capoverso c-bis), dopo le parole: «entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi» sostituire il secondo periodo con il seguente: «su richiesta del comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990 n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, la regione nomina un commissario ad acta per l'adozione di tali strumenti urbanistici»

4.1

CARCARINO

Sopprimere il comma 2.

4.2

CARCARINO

Sopprimere il comma 3.

4.3

CARCARINO

Al comma 3 sopprimere dalla parola: «decorso» alla parola: «approvati».

4.6

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, CAMPO

Aggiungere al comma 3 in fine, il seguente periodo: «Le variazioni delle destinazioni d'uso degli edifici dei Comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici, purché finalizzate alla vendita, permuta, concessione, oppure alla localizzazione di attività pubbliche, non sono soggette all'approvazione regionale. Tali variazioni vengono pertanto approvate con deliberazione dei consigli comunali ovvero delle giunte comunali ove già previste in programmi deliberati dal consiglio comunale.».

4.8

FALOMI, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, e 2-bis,».

4.4

CARCARINO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 14, primo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 è sostituito dal seguente: «I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e devono essere approvati dalla giunta comunale, con apposita deliberazione, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano regolatore generale: In caso di inadempienza, la giunta regionale, ai fini dell'attuazione di quanto sopra previsto, su richiesta del comitato regionale di controllo, su segnalazione del Prefetto competente per territorio o d'ufficio, nomina un Commissario *ad acta*».

4.7

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 14, primo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 è sostituito dal seguente: «I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e devono essere approvati dal consiglio comunale, con apposita deliberazione, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano regolatore generale: In caso di inadempienza, la giunta regionale, ai fini dell'attuazione di quanto sopra previsto, su richiesta del comitato regionale di controllo, su segnalazione del Prefetto competente per territorio o d'ufficio, nomina un Commissario *ad acta*».

4.7 (Nuovo testo)

MATTEJA, PALOMBI, NAPOLI, PEPE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non è stato ancora definito il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, da corrispondere al proprietario, dell'immobile, o a chiunque ne abbia titolo comunque l'immobile sia stato acquisito da parte dell'ente pubblico, purchè finalizzato alla realizzazione di opere per cui è prevista, dalla legislazione vigente, la possibilità dell'esproprio."».

4.5

GIOVANELLI, STANISCIÀ, PAROLA, DONISE,
SICA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 5 può essere versato anche contestualmente alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ma in tal caso il relativo importo è maggiorato del 10 per cento."».

4.0.1

PINTO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

RONCHI, FALQUI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio-assenso disciplinato dall'articolo 39 comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, negli atti previsti dal comma precedente debbono essere indicati a pena di nullità i seguenti elementi costitutivi del silenzio-assenso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporta i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987».

5.2

IL GOVERNO

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 2» con le seguenti: «all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

5.3

IL GOVERNO

Art. 6

Sopprimere l'articolo.

6.1

PAROLA, BRUNO GANERI, D'ALESSANDRO
PRISCO

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche di fatto, da più di tre mesi.

2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica del perdurare dell'interesse pubblico nell'opera e la sua reale fattibilità almeno di un lotto funzionale, nonché la garanzia di rispetto di tutti gli aspetti di impatto ambientale ed impatto sociale rispetto allo sviluppo socio-economico dei territori, come anche la sua congruità con lo stato della finanza pubblica.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici costituisce nell'ambito del suo ministero, con personale dipendente dallo stesso, un apposito ufficio speciale, per la durata dell'attività di verifica, per le cui mansioni viene prevista una specifica indennità.

4. L'ufficio esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni».

Conseguentemente il comma 11 è soppresso.

6.2

CARCARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dei lavori pubblici dispone la revoca degli affidamenti per l'esecuzione di opere di propria competenza che risultino sospese per vizi nelle procedure di affidamento».

6.8

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «su istanza delle imprese interessate».

6.7

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dei lavori pubblici dispone la revoca degli affidamenti delle opere di propria competenza che risultino sospese per vizi nelle procedure di affidamento o in seguito ad indagini della magistratura per reati contro la pubblica amministrazione e indice nuove gare d'appalto escludendo in tal caso le imprese titolari dell'affidamento revocato».

6.6

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dei lavori pubblici dispone la revoca degli affidamenti delle opere di propria competenza che risultino sospese per vizi nelle procedure di affidamento e indice nuove gare di appalto».

6.5

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto la regolarità delle procedure di affidamento secondo le normative vigenti alla data dell'appalto e la congruità del prezzo delle opere che deve essere almeno inferiore al 10 per cento di quello derivante dalla applicazione dei prezzi medi unitari per le stesse categorie di lavori stabilito dalla camera di commercio della provincia nella quale le opere sono realizzate».

6.11

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto la regolarità delle procedure di affidamento secondo le normative vigenti alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».

6.10

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale».

6.9

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2 dopo le parole: «la sospensione dei lavori» aggiungere: «con specifico riferimento alle posizioni di terzi comunque coinvolti nel procedimento».

6.3

PELLEGRINO, SCIVOLETTO, ANGELONI, PAROLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dei lavori pubblici utilizza il Consiglio superiore dei lavori pubblici».

6.12

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3 sostituire le parole «da un magistrato amministrativo o contabile» con le seguenti: «da un dirigente di una pubblica amministrazione diversa da quella che ha proceduto all'affidamento delle opere».

6.13

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 4.

6.14

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4 sostituire le parole «fa parte almeno un funzionario» con le seguenti: «non fanno parte i funzionari».

6.15

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4 aggiungere alla fine del comma: «e l'ingegnere capo del comune nel quale è realizzata l'opera».

6.16

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4 aggiungere alla fine: «e di ogni procedimento viene nominato un responsabile».

6.4

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 6 sostituire le parole «le proposte conseguenti» con le seguenti: «le proposte per la revoca dell'affidamento e le modalità per la nuova gara d'appalto».

6.17

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia irrevocabile, da parte del ricorrente, ad ogni possibile azione connessa alle cause di sospensione di cui al comma 1, nonché alle relative spese e ad ogni eventuale pretesa conseguente alla interruzione, sospensione o revoca, ivi compresi i danni, gli interessi, nonché, ove dovute, le revisioni prezzi per il periodo decorrente dalla sospensione o revoca stessa».

6.18

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 8 inserire prima delle parole «possono essere» la parola «non».

6.19

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La revoca dell'affidamento effettuata ai sensi del presente articolo esclude ogni possibilità di rivalsa o di richiesta di danni da parte delle imprese esecutive».

6.20

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 10 aggiungere alla fine le seguenti parole: «in tal caso la presentazione dell'istanza comporta la rinuncia da parte del ricorrente di ogni possibile azione o rivalsa o richiesta di spese e ad ogni eventuale pretesa, compresa la revisione prezzi in relazione alle revoca dell'affidamento ed alle opere relative».

6.21

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Sopprime il comma 12.

6.22

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

COMMISSIONE DI INDAGINE
a norma dell'articolo 88 del Regolamento
richiesta dal senatore Francesco Tabladini

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

La seduta inizia alle ore 14,50.
(R088 000, A, 0001°)

La Commissione ascolta il senatore TABLADINI, al quale pongono domande i senatori MERIGLIANO, FISICHELLA, PREIONI, PELLEGRINO ed il PRESIDENTE.

La Commissione adotta quindi alcune determinazioni in ordine all'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1995

40° Seduta

Presidenza del Presidente

PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1231) BRIGANDÌ ed altri - Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

(Parere alla 2ª Commissione: contrario)

Riferisce il relatore ELLERO, che svolge una critica al complessivo impianto del testo, non rispondente al principio generale di imputazione della responsabilità secondo i canoni di valutazione della condotta soggettiva. La proposta normativa è altresì in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, poichè riconduce all'accertamento di un presupposto opinabile le conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Alcune disposizioni, inoltre, sono formulate in modo improprio, particolarmente l'articolo 3 e gli articoli 6 e 7. Propone, pertanto, di esprimere un parere contrario.

Il senatore FONTANINI, tra i proponenti del disegno di legge, considera non infondati i rilievi del relatore.

Si associano altresì il presidente PERLINGIERI e i senatori MAGLIOZZI, DE MARTINO Guido e FIEROTTI.

Con l'astensione del senatore FONTANINI, viene quindi accolta la proposta di parere contrario avanzata dal relatore.

(992) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(996) Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Parere alla 5ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Considerata l'importanza del provvedimento e alcuni suoi aspetti critici sotto il profilo costituzionale, già rilevati in sede di valutazione dei presupposti di necessità e urgenza, il PRESIDENTE ne rimette l'esame alla sede plenaria.

(707) LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1409) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole sul testo del decreto-legge; in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FIEROTTI propone un parere favorevole sul decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, apprezzando l'estensione delle provvidenze a tutte le regioni colpite dal fenomeno in questione. Per lo stesso motivo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, proposti dal Governo. Quanto agli altri emendamenti, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare.

La Sottocommissione concorda.

(48) FERRARI Francesco e CAMO - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) BORRONI ed altri - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari

(Parere su testo unificato alla 9ª Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore GUBBINI propone di confermare il parere già formulato in ordine a ciascun disegno di legge, considerato che il testo suscita le medesime obiezioni.

Conviene la Sottocommissione.

(840) CUSIMANO ed altri - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1007) ROBUSTI - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni; in parte contrario)

Il relatore GUBBINI illustra i disegni di legge, di contenuto pressochè identico, entrambi discutibili quanto alle norme che regolano l'ammissione dei soci ai consorzi, sicuramente lesive delle competenze regionali in materia. Censurabile, inoltre, è la previsione di un arbitrato obbligatorio, che potrebbe essere in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

In proposito interviene il presidente PERLINGIERI, che ricorda la tradizionale giurisprudenza della Corte costituzionale conforme all'indicazione del relatore. L'opinione della dottrina, da lui condivisa, è peraltro dissenziente dalla configurazione di ogni ipotesi di arbitrato obbligatorio, quale violazione del principio contenuto nell'articolo 24 della Costituzione. Raccomanda, al riguardo, una valutazione ponderata, da riferire alle proposte di modifica dell'istituto in questione.

Concorda il relatore GUBBINI.

Il senatore FIEROTTI condivide alcune delle osservazioni critiche formulate dal relatore e prospetta l'opportunità di esprimere un parere articolato.

Il RELATORE, accogliendo tale suggerimento, propone di esprimere un parere contrario sull'articolo 5 di entrambi i disegni di legge e di formulare osservazioni in ordine alle altre disposizioni dianzi criticate. Quanto al merito dei disegni di legge, osserva che un intervento normativo sarebbe opportuno dopo l'esaurimento dei compiti attribuiti ai Commissari liquidatori dei consorzi e alla Commissione ministeriale appositamente costituita.

Il senatore FIEROTTI condivide la proposta di parere avanzata dal relatore.

Si conviene, infine, di trasmettere un parere conforme alla proposta del relatore, con la riserva di valutare l'eventuale testo unificato dei disegni di legge.

(1226) RECCIA e MONTELEONE - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore FONTANINI, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(932) TAPPARO ed altri - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(1143) BALDELLI ed altri - Disciplina della subfornitura industriale

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FONTANINI illustra il contenuto dei disegni di legge, rilevando che il disegno di legge n. 1143 ha un ambito più esteso e ripropone, con l'articolo 7, la questione dell'arbitrato obbligatorio, quanto meno per una delle parti.

Il presidente PERLINGIERI ribadisce in proposito la propria opinione, già esposta nell'esame dei disegni di legge n. 840 e n. 1007.

Si conviene, quindi, di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito, integrato dalle osservazioni esposte del relatore e richiamate dal Presidente in ordine all'istituto dell'arbitrato.

(1405) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore FONTANINI riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo, e sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, che risultano migliorative con particolare riguardo alla ripartizione dei fondi tra le regioni, in base a criteri differenziati.

A tale riguardo il presidente PERLINGIERI ritiene preferibile tener conto delle condizioni specifiche di ciascuna regione.

Il senatore DE MARTINO Guido considera impropria la disposizione dell'articolo 5, comma 1, relativamente al termine in questione, che dovrebbe essere comunque determinato a data fissa.

Con tale osservazione, accolta dalla Sottocommissione, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(203) BETTONI BRANDANI ed altri - Mutualità volontaria integrativa

(Parere alla 11ª Commissione: esame e rinvio)

La relatrice BRICCARELLO illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO Guido esprime perplessità sulla portata applicativa dell'articolo 7, comma 2.

Il presidente PERLINGIERI si dichiara non persuaso del carattere innovativo, rispetto all'ordinamento vigente, sotteso al disegno di legge. Propone, in proposito, di svolgere uno specifico accertamento, rinviando la formulazione del parere.

Convieni la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 10 e 15,30

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. – Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. – Norme in materia di conflitto di interesse (758).
- TABLADINI ed altri. – Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1330).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. – Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SALVI ed altri. – Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SALVATO ed altri. – Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GUALTIERI. – Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (462).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).

- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

III. Esame dei disegni di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

GIUSTIZIA (2°)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (1416).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)*Giovedì 2 marzo 1995, ore 9,30**Integrazione dell'Ufficio di Presidenza*

Elezione di un vice presidente.

DIFESA (4^a)*Giovedì 2 marzo 1995, ore 9**In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (653).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
- VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

Procedure informative

Interrogazioni.

BILANCIO (5°)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (1416).
-

ISTRUZIONE (7°)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 11

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- FAVILLA e RIANI. - Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni (572).
- LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato (707).
- Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali (1255).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SCAGLIONE. - Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese (1146).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (1298).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo in materia di appalti «settori esclusi».
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 9

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994 (1409) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco ed altri. - Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane (1039).
- ROBUSTI. - Gestione di ammasso dei prodotti agricoli (715).
- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. — Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. — Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI e ALÒ. — Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (515).
- COSTA ed altri. — Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (726).

Materie di competenza

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi sorti in sede di attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 237, in materia di garanzie alle cooperative agricole.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. — Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione delle agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati (978).
- BATTAGLIA ed altri. — Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — SPERONI ed altri. — Revisione della Costituzione in senso federale (1304).

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 10 e 15

In sede redigente

Discussione del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- CAVAZZUTI ed altri. — Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei

servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
- MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
- MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
- SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
- SALVATO. - Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

III. Esame del disegno di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98)
 - MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
 - SMURAGLIA. - Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali (1320).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 2 marzo 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1271).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO. - Interventi per il completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 (393).
- PINTO ed altri. - Norme per il completamento degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria (468).
- MICELE ed altri. - Provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni della Basilicata e della Campania danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980 (914).
- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).

IV. Esame del disegno di legge:

- BERTONI ed altri. - Finanziamento delle opere di ricostruzione delle zone terremotate (675).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno: discussione del documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 2 marzo 1995, ore 15,30

I. Esame della proposta, avanzata dal dottor Taroni dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito al problema dell'acquisizione e selezione di materiale informatico utile ai lavori della Commissione.

II. Programma e metodologia di lavoro della Commissione.

**COMITATO PARLAMENTARE
PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
E PER IL SEGRETO DI STATO**

Giovedì 2 marzo 1995, ore 17

Comunicazioni del Presidente.
